



EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT
DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
DEPARTAMENT FEDERAL DA GIUSTIA E POLIZIA

Avamprogetto
sulla revisione del Codice delle obbligazioni concernente il
diritto della società anonima e
il diritto contabile

Ricapitolazione dei risultati della procedura di consultazione

3003 Berna, febbraio 2007

Indice

1. Compendio	4
2. Cenni generali	4
3. Oggetto della consultazione	5
4. Esito della procedura di consultazione	6
4.1 Governo societario	6
4.2 Struttura del capitale	7
4.3 Modernizzazione dell'assemblea generale.....	8
4.4 Presentazione dei conti	8
5. I risultati principali nel dettaglio.....	9
5.1 Azione al portatore (art. 622 cpv. 1)	9
5.2 Riduzione del valore nominale (art. 622 cpv. 2)	9
5.3 Conferimento in natura, liberazione per compensazione (art. 628 segg.) ..	10
5.4 Aumento ordinario del capitale (art. 650 segg.).....	10
5.5 Aumento condizionale del capitale (art. 653 segg.).....	11
5.6 Riduzione ordinaria del capitale (art. 653j segg.)	11
5.7 Forbice di capitale (art. 653r segg.).....	11
5.8 Capitale di partecipazione (art. 656a segg.).....	12
5.9 Riserve (art. 671 segg.).....	12
5.10 Azione di restituzione di prestazioni indebite (art. 678)	13
5.11 Rappresentanza in seno all'assemblea generale (art. 689b segg. e 703 cpv. 2)	14
5.12 Diritto di ottenere raggugli e di consultazione (art. 697 segg.)	15
5.13 Retribuzioni corrisposte a organi dirigenti (art. 627 n. 4, 697 ^{quater} seg. e 961 cpv. 2)	15
5.14 Esame speciale (art. 697a segg.).....	16
5.15 Approvazione del conto di gruppo (art. 698 cpv. 1 n. 3)	17
5.16 Convocazione dell'assemblea generale e iscrizione all'ordine del giorno (art. 699 segg.).....	17
5.17 Azione di scioglimento della società da parte del giudice (art. 736)	18
5.18 Assemblea generale (art. 700 segg.)	19
5.19 Consiglio d'amministrazione (art. 707 segg.)	19
5.20 Perdita di capitale ed eccedenza di debiti (art. 725 segg.).....	21
5.21 Responsabilità dell'ufficio di revisione (art. 759 cpv. 1 ^{bis}).....	21
5.22 La società cooperativa (art. 856 segg.)	22
5.23 Registro di commercio (art. 928 segg., 958d cpv. 2 e 326 ^{quinquies} AP CP) ..	22
5.24 Norme sulla ditta (art. 944 segg.)	23
5.25 Obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti (art. 957 seg.).....	23
5.26 Presentazione dei conti (art. 958 segg.).....	24
5.27 Consultazione, pubblicità, conservazione (art. 958d seg.)	25
5.28 Conto annuale / bilancio (art. 959 seg.).....	25
5.29 Conto economico (art. 959b)	26
5.30 Allegato (art. 959c)	26
5.31 Valutazione (art. 960 seg.)	26
5.32 Rapporto con il diritto fiscale (art. 960f).....	27
5.33 Conti delle grandi imprese (art. 961 segg.)	28
5.34 Allestimento dei conti in base a una normativa tecnica (art. 962 seg.).....	29
5.35 Conto di gruppo (art. 963 segg.)	30
5.36 Disposizioni transitorie (art. 1 segg. AP disp. trans.).....	30
5.37 Modifiche del Codice civile (art. 65 segg. AP CC)	31

5.38 Aumento autorizzato e riduzione autorizzata del capitale (art. 652 <i>i</i> segg. variante II)	31
5.39 Altre proposte di modifica	31
Appendice.....	32

1. Compendio

La consultazione in merito all'avamprogetto di revisione del Codice delle obbligazioni (diritto della società anonima e diritto contabile) si è svolta dal 2 dicembre 2005 al 31 maggio 2006. L'avamprogetto si suddivide in quattro sezioni: governo societario, struttura del capitale, modernizzazione dell'assemblea generale e presentazione dei conti.

Sono giunti oltre 100 pareri con osservazioni anche molto particolareggiate sulle novità proposte.

La maggioranza degli interpellati è sostanzialmente favorevole all'avamprogetto.

Hanno suscitato pareri contrastanti in particolare le proposte relative al governo societario. Sebbene numerosi interpellati approvino l'ottimizzazione del quadro legale per un «buon» *governo societario*, il potenziamento dei diritti degli azionisti e la revisione della rappresentanza istituzionale incontrano resistenze. Appaiono controverse anche le disposizioni riguardanti la pubblicità delle retribuzioni corrisposte ai dirigenti superiori e l'elezione annuale del consiglio d'amministrazione. Viene criticata pure la proposta di alleviare la responsabilità dell'ufficio di revisione, mentre i giudizi divergono per quanto riguarda le modifiche nell'ambito della pubblicità del registro di commercio.

Le innovazioni riguardanti la *struttura del capitale* riscuotono ampi consensi. In particolare l'introduzione della cosiddetta forbice di capitale è accolta positivamente, mentre la maggioranza si dice contraria a sopprimere le azioni al portatore. Inoltre, taluni chiedono che vengano disciplinate le cosiddette «*Dispoaktien*», ossia le azioni il cui titolare non è iscritto nel libro delle azioni.

La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione approva le nuove regole per l'assemblea generale (impiego di media elettronici).

La revisione totale del *diritto contabile* incontra in sostanza pareri favorevoli. Comunque, molte proposte hanno carattere tecnico e formale. Il contenuto invece suscita le critiche più disparate; tra le richieste più importanti vi è quella di rivedere il rapporto proposto con il diritto fiscale (inversione del principio dell'importanza determinante).

Per sgravare in particolare le piccole e medie imprese, si suggerisce inoltre di prevedere più disposizioni differenziate in funzione della presenza borsistica della società – segnatamente in materia di «governo societario» e di «presentazione dei conti».

2. Cenni generali

Il 2 dicembre 2005, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di revisione del Codice delle obbligazioni (diritto della società anonima e diritto contabile). La consultazione si è conclusa il 31 maggio 2006.

Sono stati invitati a esprimersi i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale e 53 organizzazioni interessate¹.

¹ Sono state interpellate complessivamente 95 autorità e organizzazioni interessate.

Al Dipartimento federale di giustizia e polizia sono pervenuti 105 pareri, di cui 65 provenienti da autorità e organizzazioni consultate in via ufficiale, e 40 da enti non interpellati ufficialmente.

Ad eccezione del Cantone di Obvaldo, che ha esplicitamente rinunciato a pronunciarsi, tutti i Cantoni hanno preso parte alla procedura di consultazione. Sette dei sedici partiti politici interpellati hanno risposto; 29 delle 43 organizzazioni invitate ad esprimersi hanno raccolto tale invito.

UBCS aderisce al parere di SwissBanking. UPS e CCIS² (per quanto riguarda la parte inerente al diritto della società anonima) si dichiarano d'accordo con economie-suisse. Per le disposizioni contabili, SSIC e «Chimica BS» rimandano ai commenti trasmessi da industrie-holding. Swiss Retail Federation condivide i pareri di economie-suisse e di industrie-holding.

3. Oggetto della consultazione

L'avamprogetto in consultazione verte sulla revisione totale delle disposizioni in materia di diritto della società anonima e di diritto contabile del Codice delle obbligazioni. Il progetto si suddivide in quattro sezioni:

- governo societario;
- struttura del capitale;
- assemblea generale e media elettronici;
- presentazione dei conti.

Governo societario: l'avamprogetto si propone di migliorare il quadro legale per un «buon» governo societario e di rafforzare in particolare la posizione degli azionisti. A tal fine, sono previste la soppressione di taluni ostacoli legali all'esercizio dei *diritti degli azionisti* (cfr. n. 5.10, 5.14, 5.16 seg. *infra*) e la revisione totale delle disposizioni in materia di rappresentanza in seno all'assemblea generale (cfr. n. 5.11 *infra*).

Un'altro obiettivo consiste nell'aumentare la *trasparenza*, ampliando tra l'altro i diritti all'informazione dei soci (cfr. n. 5.12 seg. *infra*) e agevolando l'accesso al registro del commercio (cfr. n. 5.23 *infra*).

La libertà organizzativa delle imprese viene in sostanza preservata, in quanto l'avamprogetto contiene poche disposizioni in merito all'elezione e all'organizzazione del consiglio d'amministrazione (cfr. n. 5.19 *infra*).

Struttura del capitale: si intende ridisciplinare completamente la procedura di aumento e di riduzione del capitale. L'avamprogetto propone in particolare di introdurre un nuovo istituto giuridico – la cosiddetta *forbice di capitale* (cfr. n. 5.7 *infra*) – o di valutare, in alternativa, l'introduzione della cosiddetta *riduzione autorizzata del capitale* (cfr. n. 5.38 *infra*). È inoltre prevista la soppressione dell'azione al portatore (cfr. n. 5.1 *infra*).

Assemblea generale: l'avamprogetto disciplina l'impiego di *media elettronici* per preparare e condurre l'assemblea generale (cfr. n. 5.18 *infra*).

Presentazione dei conti: il futuro diritto contabile si applicherà a *prescindere dalla forma giuridica*. L'avamprogetto comprende una parte generale del diritto in materia di contabilità e presentazione dei conti, applicabile a tutti i soggetti giuridici iscritti al

² Le abbreviazioni utilizzate sono elencate nell'allegato.

registro del commercio. Per le grandi imprese e i gruppi sono previste condizioni particolari.

Qui di seguito figurano soltanto i pareri esplicitamente riferiti alle relative proposte.

4. Esito della procedura di consultazione

La maggior parte dei partecipanti si pronuncia sostanzialmente a favore della revisione prevista (AR, BL, BE, FR, GE, GL, JU, LU, SG, SH, SO, SZ, TI, ZH, PEV, PLS, aiti, cciati, Centre Patronal, economiesuisse, ethos, industrie-holding, KMU-next, USS, SSIC, USAM, FSN, UCS, SwissBanking, CaFi, vpag, Chimica BS, BZ, SUISA, Böckli). Soltanto tre organizzazioni giudicano superflua la revisione proposta (FER, CCIS, Swissmem), mentre UDC chiede una riesame completo dell'avamprogetto.

Numerose questioni sono controverse, ma nessuna proposta è stata respinta dalla maggioranza degli interpellati.

Taluni temono in particolare che rafforzare i diritti degli azionisti e rivedere il diritto contabile significhi generare oneri supplementari per le piccole e medie imprese (PMI; NE, PPD, PLS, UDC, economiesuisse, Centre Patronal, fenaco, KGL, Forum PMI, CCIS, UBCS, vpag). Vari partecipanti suggeriscono di inserire nella legge un numero maggiore di disposizioni differenziate in funzione della presenza borsistica dell'impresa (AR, UDC, PPD, UNI LU, economiesuisse, FER, KMU-next, FSA, USF, USAM, SWICO, Swissmem, vpag, USIE, Gericke). JU ritiene per contro che la revisione comporti sgravi amministrativi per tutte le forme di società anonima.

4.1 Governo societario

Le proposte volte a rafforzare il governo societario non fanno l'unanimità. Numerosi interpellati si dicono in sostanza favorevoli alle innovazioni (AG, BE, BL, BS, GL, LU, NE, SO, TG, VS, ZG, ZH, PEV, PSS, ACTARES, ASIP, ethos, Forum PMI, KGL, KMU-next, Vigilanza CPP e fondazioni, UCS, BZ). PSS ritiene addirittura che le proposte costituiscano lo standard minimo da raggiungere, e KMU-next sollecita interventi in materia di governo societario anche per le società anonime non quotate in borsa.

Altri per contro sollevano obiezioni di fondo sull'introduzione di nuove regole in materia di governo societario (SZ, UR, PLS, industrie-holding, SSIC, USAM, USF, SwissBanking, USIE, Chimica BS, BC ZG). L'avamprogetto è considerato sbilanciato perché rafforzerebbe gli interessi degli azionisti a scapito delle imprese (SwissBanking, Bär & Karrer, Nobel). Taluni citano inoltre i poteri di autodisciplina dell'economia (SZ, UR, UDC, Centre Patronal, economiesuisse, FER, industrie-holding, USAM, USF, SWX, USIE, BC ZG), ritenendo che la *direttiva sulla corporate governance* di Swiss Exchange³ e il *Code of Best Practice*⁴ di economiesuisse costituiscano per ampi versi una base sufficiente per un buon governo societario (PLS, PLR, aiti, cciati, economiesuisse, FER, industrie-holding).

Incontra forti resistenze il *rafforzamento dei diritti degli azionisti* (PPD, PLR, aiti, cciati, Centre Patronal, economiesuisse, industrie-holding, SSIC, ASA, vpag, Chimica BS). Si teme segnatamente che le modifiche previste favoriscano gli abusi da par-

³ *Richtlinie betreffend Informationen zur Corporate Governance* (RLCG) di Swiss Exchange (SWX), del 1° luglio 2002.

⁴ *Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance* della Federazione delle imprese svizzere (economieuisse), del luglio 2002.

te di azionisti querulomani, compromettendo gli interessi dell'impresa e degli altri azionisti (a senso economiesuisse, industrie-holding, FSA, ASA).

Vengono contestati in particolare le modifiche proposte per l'*azione di restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse* (art. 678; cfr. n. 5.10 *infra*), il diritto di chiedere raggugli per scritto (art. 697; cfr. n. 5.12 *infra*) nonché le nuove soglie previste per l'esercizio di taluni diritti, come quello di chiedere l'istituzione di un esame speciale (art. 697b cpv. 1; cfr. n. 5.14 *infra*), di *convocare l'assemblea generale* e di *far iscrivere un oggetto all'ordine del giorno* (art. 699 cpv. 3 e 699a cpv. 1; cfr. n. 5.16 *infra*); comunque i nuovi valori soglia per il diritto di convocazione vengono avversati meno energicamente.

Le cerchie economiche si oppongono in particolare alla *soppressione della rappresentanza da parte di un organo societario o di un depositario* per le società quotate in borsa (cfr. n. 5.11 *infra*).

I pareri divergono anche per quanto riguarda il nuovo disciplinamento proposto per l'*elezione del consiglio d'amministrazione*. Pur approvando l'obbligo di elezione individuale degli amministratori, la maggioranza degli interpellati è contraria a limitare a un anno il periodo di nomina (cfr. n. 5.19 *infra*).

L'avamprogetto prevede di limitare la *responsabilità dell'ufficio di revisione* a un tetto massimo in caso di colpa leggera; anche questa proposta suscita aspre critiche (cfr. n. 5.21 *infra*).

4.2 Struttura del capitale

Riscontrano ampi consensi le proposte tese a disciplinare a nuovo, ossia a *rendere più flessibili* le procedure per *aumentare e ridurre il capitale azionario* (BL, GL, JU, LU, NW, SO, SZ, UR, ZG, ZH, PPD, PLR, UNI GE, Centre Patronal, economiesuisse, ethos, industrie-holding, KMU-next, OAV, FSA, UCS, ASA, SwissBanking, BZ, BC ZG, Gericke). Viene apprezzato in particolare che le imprese abbiano più possibilità di modificare la struttura del capitale (NW, SZ, industrie-holding, ASA).

La grande maggioranza degli interpellati predilige l'introduzione della cosiddetta *forbice di capitale* (AG, AI, BL, BE, FR, JU, LU, SO, TI, VD, ZG, PPD, PEV, PLR, PLS, UNI BE, UNI GE, Centre Patronal, economiesuisse, ethos, industrie-holding, OAV, FSA, SSIC, USAM, FSN, UCS, USF, SwissBanking, Swissmem, CaFi, vpag, USIE, Chimica BS, BZ, Bär & Karrer, Böckli). Taluni sottolineano la maggiore flessibilità di tale strumento rispetto alla *riduzione autorizzata del capitale* (BE, FR, LU, SO, PLR, Centre Patronal, industrie-holding, OAV).

Sono pochi gli interpellati che favoriscono la proposta alternativa, ossia la *riduzione autorizzata del capitale* (NE, SH [con riserva], UR, FER, PSS, Nobel). SH ritiene particolarmente utile che l'aumento autorizzato del capitale è già previsto nella legge vigente e che quindi si può attingere a un notevole serbatoio di esperienza.

Taluni suggeriscono di inserire nella legge entrambi gli istituti giuridici (BL, FSA, ASA).

La maggioranza degli interpellati si dice contraria a *sopprimere l'azione al portatore* (cfr. n. 5.1 *infra*).

L'avamprogetto rinuncia volutamente a disciplinare le azioni il cui titolare non è iscritto nel libro delle azioni (*Dispoaktien*). Tale decisione suscita ampio dissenso (AI, BE, GL, LU, PPD, PLR, UNI GE, aiti, ASIP, cciati, economiesuisse, ethos, industrie-

holding, Forum PMI, SVSA, ASA, SwissBanking, Chimica BS, Bär & Karrer, Böckli, Guggenheim, Nobel). Numerosi interpellati ritengono indispensabile disciplinare la materia. Taluni temono che la massiccia presenza di azioni del genere acuisca il rischio di una scalata ostile (industrie-holding, Böckli). Inoltre, l'astensione dal voto degli azionisti non iscritti nel libro delle azioni indebolirebbe la posizione dell'assemblea generale, a scapito dei principi di un buon governo societario (a senso PLR, aiti, cciati, economiesuisse, ethos).

Vengono poste in discussione varie soluzioni. Taluni propongono di non versare più *alcun dividendo* agli azionisti non iscritti nel libro delle azioni (LU, Böckli). Altri suggeriscono di permettere il versamento di un *dividendo più elevato* a chi esercita il proprio diritto di voto (PPD, ethos). Altri ancora consigliano di far *iscrivere la banca depositaria in veste di «nominee»* qualora l'azionista non intenda richiedere l'iscrizione nel libro delle azioni (economiesuisse, industrie-holding, Bär & Karrer, Guggenheim). TI, UDC e Tettamanti approvano esplicitamente la rinuncia a legiferare in materia.

4.3 Modernizzazione dell'assemblea generale

I consensi prevalgono anche per quanto riguarda la proposta di impiegare *media elettronici* per preparare e tenere l'*assemblea generale* (AG, AI, BL, BE, BS, GL, JU, LU, NE, SO, ZG, PPD, PEV, PLR, PSS, UNI BE, UNI LU, aiti, ACTARES, ASIP, cciati, Centre Patronal, economiesuisse, ethos, FER, industrie-holding, KGL, Raiffeisen, FSA, SSIC, USAM, UCS, USF, ASA, SwissBanking, CaFi, vpag, USIE, Chimica BS, BZ, BC ZG, Bär & Karrer, Böckli, Gericke). Le innovazioni proposte sono considerate essenziali per un diritto azionario svizzero al passo coi tempi. AG specifica che in questo modo si offre agli azionisti una possibilità in più per far valere il proprio ascendente sui vertici aziendali. Alcuni pensano che la soluzione permetta di risparmiare sui costi (BL, UNI LU, KGL). Vi è tuttavia chi esprime riserve (GE, UNI GE, KMU-next), segnatamente per quanto riguarda la densità normativa (UDC, UNI GE, FER, OAV, SWICO; cfr. anche n. 5.18 *infra*).

4.4 Presentazione dei conti

Raccoglie la quasi unanimità il nuovo *diritto in materia di contabilità e presentazione dei conti*. Soltanto due partecipanti non sono convinti che occorra intervenire e mettono in guardia da un eccesso di regolamentazione (FER, Swissmem; cfr. anche n. 5.25 segg. *infra*).

Vari interpellati, pur non mettendo in questione la revisione in sé, chiedono il rinvio al Consiglio federale affinché *rielabori a fondo* l'avamprogetto. Auspicano più possibilità per sgravare le piccole e medie imprese. Sollecitano anche uno sgravio più esteso per le società facenti parte di un gruppo, e la correzione delle disposizioni riguardanti il rapporto con il diritto fiscale (UDC, economiesuisse, industrie-holding, CCIS, SwissBanking, vpag). Taluni giudicano poco convincente la presentazione dei conti modellata sulle esigenze aziendali, che porterebbe a un «amalgama metodico» tra il classico principio della prudenza e la cosiddetta *true and fair view* (Benz, Böckli). Per la correzione sollecitata, SwissBanking propone di istituire un gruppo peritale, mentre PPD preferirebbe disciplinare in sede separata la presentazione dei conti.

La maggioranza è d'accordo con l'idea di estendere il campo d'applicazione delle disposizioni a tutte le forme giuridiche la cui iscrizione nel registro di commercio è obbligatoria. Vari interpellati dubitano tuttavia che la *parità di trattamento* materiale

sia giustificata e che le peculiarità delle singole forme giuridiche vengano tenute in debito conto. Tali dubbi riguardano le fondazioni e gli istituti previdenziali (AI, AR, BS, NW, SO, UR, Vigilanza CPP e fondazioni, proFonds, UNI BE, Centre Patronal), le società cooperative (SUISA, Raiffeisen, SWE), le associazioni (PLS, Centre Patronal) e le società di persone (Centre Patronal, in parte anche USIE). FR ritiene che l'avamprogetto sia troppo improntato al diritto della società anonima e quindi difficile da applicare ad altre forme giuridiche.

La *differenziazione* in base alle *dimensioni dell'impresa* è accolta favorevolmente. Taluni preferirebbero tuttavia che, a seconda dei casi, non siano determinanti le dimensioni della società, ma la rilevanza economica delle informazioni richieste, che andrebbero preparate e pubblicate soltanto in presenza di un diffuso «disagio» o a tutela degli interessi dei soci. Per industrie-holding le società controllate al cento per cento da un'impresa o una persona non rispondono a tali criteri. Alcuni reputano che l'onere sia troppo gravoso per le piccole e medie imprese (FR, GR, VD, PLS, Centre Patronal, economiesuisse, KGL, vpag), inconveniente cui vari interpellati intenderebbero ovviare introducendo *valori soglia* (AR, PEV, UNI LU, Centre Patronal, Forum PMI, KGL, USAM, CCIS, USF, USIE). UNI BE, per contro, è dell'esplicito parere che le piccole e medie imprese siano in grado di sostenere il nuovo onere.

5. I risultati principali nel dettaglio

5.1 Azione al portatore (art. 622 cpv. 1)⁵

Incontra forti resistenze la *soppressione dell'azione al portatore* (BL, BE, NE, NW, SZ, TI, UR, VD, PPD, PLR, PLS, UDC, UNI BE, UNI GE, aiti, cciati, Centre Patronal, economiesuisse, FER, industrie-holding, OAV, SSIC, USAM, FSN, USF, SVSA, ASA, SWICO, SwissBanking, Swissmem, ACF, vpag, USIE, Chimica BS, BZ, Roche, BC ZG, Bär & Karrer, Böckli, Gericke, Tettamanti). Ha espresso un parere critico anche Forum PMI, che vincola la soppressione dell'azione al portatore a una soluzione del problema delle «Dispoaktien» (a senso Nobel).

Taluni non ritengono validi i motivi esposti nel rapporto esplicativo (NE, PLR, SCGI, UNI GE, Bär & Karrer), illustrando come il rischio che le azioni al portatore vengano utilizzate per riciclare denaro sporco potrebbe essere fugato adottando misure meno incisive (BL, NW, UR, PPD, UDC, aiti, cciati, Centre Patronal, economiesuisse, industrie-holding, SSIC, USAM, USF, ASA, Chimica BS, Roche, Gericke). Altri raccomandano alla Svizzera di continuare a resistere alle pressioni internazionali (PPD, industrie-holding). Numerose società emettono azioni al portatore; non si può esigere da loro di passare alle azioni nominative (obbligo di tenere un libro delle azioni, ecc.; a senso PLS, FSN, SwissBanking, Swissmem).

Si pronunciano invece a favore della soppressione dell'azione al portatore AG, FR (per le società quotate in borsa), LU, SH, SO, ZG, ZH, PEV, PSS, UNI LU, ethos, KGL, KMU-next e UCS.

5.2 Riduzione del valore nominale (art. 622 cpv. 2)

La maggioranza degli interpellati è d'accordo di abbassare o addirittura sopprimere il *valore nominale minimo* delle azioni (AI, BL, FR, SH, ZG, PPD, PLR, PSS, UNI BE,

⁵ Gli articoli sprovvisti di ulteriori indicazioni si riferiscono all'avamprogetto di revisione del Codice delle obbligazioni.

aiti, cciati, Centre Patronal, economiesuisse, ethos, FER, industrie-holding, KMU-next, OAV, FSA, SSIC, UCS, SwissBanking, Chimica BS, Böckli, Gericke, Glanzmann). Per taluni, abbassare il valore nominale equivale ad allargare lo spazio di manovra di cui dispongono le imprese per modificare la struttura del capitale (aiti, cciati, economiesuisse, industrie-holding, KMU-next, Glanzmann).

Taluni temono tuttavia i problemi pratici derivanti da valori nominali molto bassi (SVSA, Nobel), ad esempio le difficoltà al momento di versare il dividendo (SVSA). Altri non vedono la necessità effettiva di ridurre ulteriormente il valore nominale (AG, SO, ZH).

In tale contesto, vari interpellati apprezzano espressamente la rinuncia a introdurre *azioni senza valore nominale impropriamente dette* (SH, ZG, PLR, UNI BE, industrie-holding, OAV). Bär & Karrer, per contro, deplora che non vengono introdotte azioni senza valore nominale.

5.3 Conferimento in natura, liberazione per compensazione (art. 628 segg.)

BL, FSA, Bär & Karrer e Böckli si pronunciano sostanzialmente a favore delle nuove disposizioni in materia di conferimento in natura (art. 634). Non mancano tuttavia le voci critiche. Viene in particolare respinta la norma secondo cui possono essere oggetto di un *conferimento in natura* soltanto i beni realizzabili mediante cessione a terzi (economiesuisse, ASA, vpag, Gericke).

Le nuove regole della *liberazione per compensazione* suscitano reazioni contrastanti. Le opinioni divergono in particolare per quanto riguarda la liberazione per compensazione a scopo di *risanamento* (art. 634a). Essenzialmente favorevoli sono BE, BL, JU, FSA, Bär & Karrer, Glanzmann e Nobel. Altri tuttavia respingono la soluzione proposta (UNI GE, Böckli, Gericke); Böckli ad esempio obietta che la compensazione con crediti privi di valore indurrebbe a emettere azioni non interamente liberate.

5.4 Aumento ordinario del capitale (art. 650 segg.)

Non fanno l'unanimità le proposte in merito al diritto d'opzione (art. 652b). La maggioranza approva le specificazioni riguardo all'*assunzione definitiva* (BL, SO, UNI BE, FSA, Böckli, Gericke), ma da diverse parti vengono sollecitate modifiche (NE, PLS, Centre Patronal, FSA, Bär & Karrer, Gericke). Taluni deplorano tra l'altro che l'articolo 652b capoverso 2 contempla soltanto gli istituti soggetti alla legge sulle banche (BL, economiesuisse, UNI GE, BZ). Altri criticano la disposizione secondo cui la vendita delle azioni è nulla se la banca non onora gli impegni contrattuali ad essa correlata (NE, SO, PLS, UNI GE, Centre Patronal, economiesuisse, FSA, SwissBanking, Bär & Karrer, Gericke); tale norma viene ritenuta alquanto problematica per la protezione del commercio giuridico (a senso PLS, UNI GE, FSA, SwissBanking, Gericke).

È accolta con scetticismo anche la disposizione che fissa le modalità per l'*esercizio del diritto d'opzione* (art. 652b cpv. 5; NE, UNI BE, UNI GE, FER, SwissBanking, Gericke, Glanzmann). Gli oppositori obiettano in particolare che le modalità proposte rischiano di rendere impossibili gli aumenti di capitale necessari (a senso NE, FER, Glanzmann). Sostanzialmente favorevoli alla proposta si dicono FSA e Böckli.

UNI BE si dice espressamente favorevole a disciplinare il *prezzo d'emissione delle azioni* nel caso di diritti d'opzione negoziabili (art. 652b cpv. 6). NE, PLS, UNI GE,

economiesuisse, Böckli e Gericke chiedono di stralciare la proposta perché restringerebbe troppo lo spazio di manovra delle imprese (economiesuisse).

5.5 Aumento condizionale del capitale (art. 653 segg.)

L'articolo 653 capoverso 1 allarga la *cerchia dei destinatari* dell'aumento condizionale del capitale, proposta generalmente promossa (UNI BE, FSA, Bär & Karrer). Taluni chiedono di allargare la cerchia ad altre persone (economiesuisse, Gericke).

Le modifiche del *diritto preferenziale di sottoscrizione* (art. 653c cpv. 3) raccolgono ampi consensi (BL, UNI BE, FSA, Böckli, Gericke), in quanto permetterebbero di ridurre l'onere delle imprese senza pregiudicare i diritti degli azionisti (BL, Böckli). Sono contrari LU, PLS e SwissBanking; quest'ultima propone di stralciare la proposta per motivi di applicazione pratica.

Numerosi interpellati contestano l'idea di *rinunciare all'atto pubblico* per la deliberazione relativa alla modifica dello statuto (art. 653i cpv. 3; AG, BS, GE, NE, SO, SZ, TI, ZH, PLS, FER, Vigilanza CPP e fondazioni), affermando segnatamente che – per motivi di certezza del diritto – qualsiasi modificazione dello statuto richiede l'atto pubblico. A favore della proposta si pronunciano per contro UNI BE, Bär & Karrer e Gericke.

I medesimi motivi inducono parte degli interpellati a respingere una proposta analoga per la forbice di capitale (art. 653s cpv. 2; BS, SO, SZ, TI, ZH, Vigilanza CPP e fondazioni). LU per contro approva l'idea di non chiedere l'atto pubblico per la forbice di capitale.

Suscitano timori simili anche le disposizioni analoghe sull'aumento autorizzato e la riduzione autorizzata del capitale (art. 653k cpv. 3 e 653u cpv. 4 variante II; BS, ZH, Vigilanza CPP e fondazioni).

5.6 Riduzione ordinaria del capitale (art. 653j segg.)

La proposta di anticipare la *diffida ai creditori* e la loro soddisfazione o garanzia (art. 653k cpv. 1) incontra l'approvazione esplicita di UNI BE, FSA e Böckli, mentre UNI GE, BZ, Bär & Karrer e Gericke chiedono qualche correzione. Altri respingono l'intera proposta (NE, BZ, Bär & Karrer, Glanzmann), in quanto temono che taluni creditori potrebbero avvalersi abusivamente della tutela anticipata per esercitare pressioni sull'impresa, visto che l'assemblea generale può decidere la riduzione soltanto una volta conclusa la procedura a protezione dei creditori (Glanzmann).

Riscuote ampi consensi l'obbligo di *sopprimere le azioni* il cui valore nominale è ridotto a zero nell'ambito di una cosiddetta «*procedura a fisarmonica*» (art. 653p; BL, UNI BE, FSA, Gericke). Bär & Karrer si oppongono perché ritengono che la disposizione possa portare all'espropriazione di fatto degli azionisti. Negativo anche il parere di BS, PLS e UNI GE.

5.7 Forbice di capitale (art. 653r segg.)

Riscuote ampi consensi l'*introduzione della forbice di capitale* (cfr. n. 4.2 *supra*).

Incontra qualche resistenza la *durata massima* di cinque anni per l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione (art. 653r cpv. 1), ritenuta troppo lunga (LU, NE, ACTARES). Tempi così lunghi sono considerati problematici segnatamente in considera-

zione della diffida anticipata ai creditori (art. 653v), poiché nel frattempo la situazione economica dell'impresa potrebbe subire grossi cambiamenti (LU, NE). NE giudica eccessivo il potere discrezionale concesso al consiglio d'amministrazione.

Alcuni partecipanti perorano una modifica delle regole applicate per stabilire il *limite legale superiore della forbice di capitale* (art. 653r cpv. 2; SO, ACARTES, Gericke).

In merito all'articolo 653s capoverso 2 si veda il numero 5.5 *supra*.

La *tutela dei creditori* prevista all'articolo 653v è accolta con scetticismo (BE, NE, SZ, UNI BE, economiesuisse). SZ la ritiene insufficiente, in particolare per quanto riguarda i tempi, mentre FSA e Böckli si dicono esplicitamente favorevoli alla proposta.

Viene in prevalenza respinta la possibilità di *emettere azioni* – in determinate circostanze – prima che l'aumento del capitale venga iscritto nel registro di commercio (art. 653w; AG, BS, NE, ZH, Vigilanza CPP e fondazioni). Per AG e ZH l'emissione anticipata delle azioni potrebbe causare problemi qualora l'Ufficio del registro di commercio rifiutasse l'iscrizione. Sostanzialmente favorevole alla proposta si dice invece economiesuisse.

5.8 Capitale di partecipazione (art. 656a segg.)

Riscuote numerosi pareri favorevoli la proposta di rinunciare a un *tetto massimo* legale per il *capitale di partecipazione* (abolizione dell'art. 656b cpv. 1 CO; AG, PLR, PLS, aiti, cciati, Centre Patronal, economiesuisse, industrie-holding, KMU-next, SSIC, vpag, Chimica BS).

Vengono tuttavia espressi anche parecchi dubbi. Taluni temono che, una volta venuto a cadere il tetto massimo, il capitale societario possa essere strutturato in modo da permettere a una minoranza che detiene soltanto parte del capitale di decidere le sorti della società, mentre la maggioranza dei finanziatori, in veste di partecipanti, non ha modo di influire sulla direzione dell'impresa (BL, UNI GE, FSA, Bär & Karrer). Viene proposta una soluzione di compromesso, che consiste nell'innalzare il tetto massimo (UNI GE, FSA, ASA, Böckli).

5.9 Riserve (art. 671 segg.)

Uni GE e Böckli sono esplicitamente favorevoli a sopprimere la *rivalutazione*, la *riserva di rivalutazione* (art. 670 e 671b CO) e la *riserva per azioni proprie* (art. 671a CO). Tuttavia la rivalutazione costituisce un importante strumento di risanamento contabile, la cui mancanza potrebbe avere ripercussioni negative se un'impresa va risanata a corto termine; si rischiano dichiarazioni di fallimento inutili (Bär & Karrer).

Taluni criticano aspramente l'obbligo di assegnare l'*aggio* alla riserva di capitale, obbligo che limiterebbe le possibilità di adoperarlo liberamente (art. 671 cpv. 1 n. 1 e cpv. 3). Ritengono che, a conti fatti, l'aggio verrebbe posto allo stesso livello del capitale azionario e quindi reso meno flessibile. Sollecitano pertanto il mantenimento dello *status quo* e chiedono di specificare esplicitamente che la riserva di capitale eccedente la metà del capitale azionario può essere adoperata liberamente (UNI GE, economiesuisse, FSA, CaFi, Bär & Karrer, Glanzmann, Gericke, Nobel). UNI BE e Böckli per contro approvano la proposta. Altri fanno notare che mancano disposizioni transitorie su come trattare l'aggio e la riserva legale costituiti sotto il diritto anteriore (AG, AR, BE, BL, FR, LU, SG, SO, TG, ZH, PLS, Centre Patronal).

Taluni suggeriscono di creare un'ulteriore categoria di riserve da capitale («Altre riserve da capitale») per versamenti suppletivi agli azionisti e investimenti occulti, da registrare nella bilancia commerciale in un secondo tempo (AG, AR, BE, BL, FR, LU, SG, SO, SZ, TG, ZG, ZH).

Altri ritengono poco giustificato *adooperare la riserva legale* per debellare la disoccupazione e adottare misure volte a proseguire l'attività dell'impresa in tempo di cattivo andamento degli affari. Tale scopo potrebbe essere raggiunto rinunciando semplicemente alla distribuzione del dividendo. Senza contare che la disposizione darebbe adito a malintesi in quanto la riserva legale è un valore puramente contabile e non va a costituire una vera e propria riserva da capitale (UNI GE, FSA, Bär & Karrer).

Due partecipanti auspicano che venga mantenuta la possibilità di costituire *riserve facoltative* per versare dividendi quanto più regolari (PLS, Centre Patronal).

5.10 Azione di restituzione di prestazioni indebite (art. 678)

Ha raccolto reazioni alquanto contrastanti il *nuovo disciplinamento dell'azione di restituzione di prestazioni indebite*. Le associazioni economiche in particolare si dicono sostanzialmente contrarie alla proposta (aiti, cciati, Centre Patronal, economiesuisse, USAM, USF, Swissmem, vpag, USIE), criticata anche da PPD, UDC e Gericke. Secondo alcuni, le innovazioni comprometterebbero segnatamente la situazione giuridica dei membri della direzione, che – a seconda delle circostanze – dovrebbero temere per molto tempo di essere chiamati a restituire parte delle loro retribuzioni. In fin dei conti sarebbe il giudice a decidere se gli importi versati sono adeguati (UDC).

Altri per contro approvano le innovazioni, considerandole un contributo utile per migliorare la posizione dei detentori di quote di minoranza (BL, SO, PLR, PSS, UNI LU, ethos, KGL, KMU-next, OAV, USS, SSIC, Chimica BS, BZ, Böckli).

I pareri divergono in particolare nei punti esposti qui di seguito.

- Sono contrari a rinunciare alla condizione della *malafede* UDC, UNI GE, economiesuisse, industrie-holding, SwissBanking, Swissmem, ASA, vpag, Bär & Karrer, Gericke, Böckli e Nobel. Böckli ritiene che non si possa esigere dagli interessati di restituire, a determinate condizioni, prestazioni accettate in buona fede. Sono per contro favorevoli all'idea di rinunciare alla condizione della malafede AG, PLR, UNI BE e FSA. A tale proposito AG menziona la pretesa di restituzione dell'indebito arricchimento, cui non si applica il concetto di malafede.
- Il nuovo capoverso 2 non esplicita più che le prestazioni debbano essere «*manifestamente*» sproporzionate rispetto alla loro controprestazione. Tale modifica è criticata da AG, PLR, UNI BE, UNI GE, economiesuisse, industrie-holding, SSIC, ASA, SwissBanking, vpag, Chimica BS, Bär & Karrer, Böckli, Gericke e Glanzmann, perché estenderebbe troppo il campo d'applicazione dell'azione (a senso PLR, UNI BE, SSIC, Chimica BS).
- Incontra forti resistenze pure la proposta di *legittimare i creditori della società ad agire in giudizio* (AG, PLR, UDC, UNI GE, economiesuisse, industrie-holding, FSA, ASA, SwissBanking, Swissmem, vpag, USIE Bär & Karrer, Böckli, Gericke, Glanzmann, Nobel). La proposta suscita invece l'espresso benessere di SH, PSS, UNI BE e KMU-next.
- Anche l'estensione a dieci anni del *termine di prescrizione* (cpv. 4) è respinto da vari interpellati (SH, UDC, UNI GE, economiesuisse, industrie-holding, ASA,

KMU-next, SwissBanking, Swissmem, vpag, Bär & Karrer, Böckli, Gericke). Sono invece d'accordo SO, PSS e UNI BE.

- Suscita meno resistenza l'idea di non subordinare la restituzione alla *situazione economica dell'impresa* (cpv. 2). Tale proposta è caldeggiata da PLR, PSS, UNI BE, UNI GE, ethos, industrie-holding, USS, Bär & Karrer e Böckli. Contrari si dicono BL, PLS, UDC, economiesuisse e SwissBanking.
- Anche la proposta di estendere ai membri della *direzione* la *cerchia delle persone tenute alla restituzione* incontra l'approvazione dei più (PLR, PSS, UNI BE, UNI GE, economiesuisse, industrie-holding [con riserve], FSA, SSIC [con riserve], USAM, USF, USIE, Chimica BS [con riserve], Bär & Karrer, Böckli), mentre vpag respinge la proposta per le società anonime non quotate in borsa.

5.11 Rappresentanza in seno all'assemblea generale (art. 689b segg. e 703 cpv. 2)

Prevale il consenso alle nuove disposizioni sulla *rappresentanza* degli azionisti nelle *società anonime non quotate in borsa* (art. 689c; UNI GE, Centre Patronal, OAV, FSA, USAM, USF, USIE, Bär & Karrer, Böckli, Glanzmann). SWICO respinge il disciplinamento, giudicandolo troppo complicato.

Divergono alquanto le reazioni alle nuove regole applicabili alla *rappresentanza* delle *società quotate in borsa*. Taluni respingono in blocco le proposte (FR, SH, PLR, UNI BE, UNI GE, aiti, cciati, Centre Patronal, economiesuisse, industrie-holding, SSIC, ASA, SwissBanking, Chimica BS, BC ZG, Bär & Karrer, Gericke, Nobel).

Piovono critiche in particolare per la soppressione della *rappresentanza da parte di organi societari*. Vari interpellati sottolineano la grande importanza pratica di tale istituto (SH, PLR, economiesuisse). Molti azionisti soddisfatti autorizzano gli organi societari a rappresentarli in seno all'assemblea generale in segno di fiducia nei confronti dei vertici aziendali (a senso industrie-holding, SCGI, Chimica BS).

Viene contrastata anche la proposta di rinunciare alla *rappresentanza da parte del depositario*. Sono favorevoli all'idea UCS e Swissmem, purché venga mantenuta la rappresentanza da parte degli organi societari.

OAV e FSA per contro preferirebbero mantenere la rappresentanza da parte del depositario, rinunciando a quella da parte degli organi societari. Anche Tettamanti è favorevole ad abolire quest'ultima e chiede altresì di inasprire le disposizioni sulla rappresentanza da parte del depositario.

A favore della proposta di sopprimere la rappresentanza da parte sia dei depositari sia degli organi societari si pronunciano ZH, PPD, PEV, PSS, ASIP, ethos, FSA, USS, BZ, Böckli e Stockar. Per PSS e ASIP la nuova norma è necessaria per contrastare gli abusi al momento del voto e l'alterazione della volontà assembleare.

Suscita critiche anche l'*astensione forzata dal voto* del rappresentante indipendente che non abbia ricevuto *istruzioni* (AR, BS, Vigilanza CPP e fondazioni, UNI GE, industrie-holding, OAV, Bär & Karrer, Böckli, Gericke). Tale disposizione colpirebbe gli azionisti soddisfatti, ma passivi (PLR, aiti, cciati, economiesuisse, SSIC, SwissBanking, Chimica BS), aumentando a dismisura il peso di gruppi di azionisti oppositivi (economieuisse, SwissBanking, Bär & Karrer). La nuova norma favorirebbe le decisioni fortuite (UNI GE, industrie-holding). La proposta è per contro sostenuta da NE, PSS, ethos, FSA, SVSA, Glanzmann, Guggenheim e Tettamanti.

Da adito a critiche anche l'articolo 703 capoverso 2, secondo cui le *astensioni* non sono considerate voti emessi (PLR, industrie-holding, Gericke, Glanzmann). La disposizione raccoglie il consenso di NE, UNI GE, ethos e Tettamanti.

Taluni suggeriscono di esaminare se riprendere nel diritto svizzero determinati elementi del «*proxy system*» statunitense (industrie-holding, SwissBanking, Böckli). In tale sistema, le imprese e terze persone dichiarano in pubblico come intendono votare in occasione dell'assemblea generale per ottenere dagli azionisti una delega di voto (cfr. anche n. 5.18 *infra*).

Altri suggeriscono di affrontare il problema del diritto di voto nell'ambito del prestito di titoli⁶ (PPD, ethos, BZ; a senso anche Tettamanti).

5.12 Diritto di ottenere raggugli e di consultazione (art. 697 segg.)

Suscita pareri discordanti l'introduzione del *diritto di chiedere raggugli per scritto* (art. 697); prevalgono comunque le voci critiche (SH, PLS, PLR, UDC, Centre Patronal, economiesuisse, FER, industrie-holding, SSIC, ASA, SWICO, SwissBanking, Swissmem, SWX, vpag [riguardo alle PMI], Chimica BS, BC ZG, Gericke, Nobel). Taluni temono che tale diritto generi oneri supplementari per le imprese (SH, PLR, UDC, Centre Patronal, economiesuisse, FER, industrie-holding, SSIC, Chimica BS, Glanzmann). Altri paventano che azionisti querulomani possano abusare di tale diritto per «paralizzare» la società (a senso PLS, Centre Patronal, economiesuisse, Forum PMI, ASA, BC ZG, Gericke, Nobel). Altri ancora ritengono che tale norma violi il principio della parità di trattamento degli azionisti (SSIC, SwissBanking, vpag, Chimica BS, Glanzmann). Nel caso delle società quotate in borsa, l'adeguata informazione degli investitori è garantita dalle prescrizioni *ad hoc* inerenti alla borsa (industrie-holding, SSIC, Chimica BS, Gericke).

La proposta raccoglie il sostanziale favore di BL, LU, TG, PSS, UNI GE, ASIP, ethos, OAV, USS, BZ e Tettamanti. Approvano l'innovazione anche USAM, USF e USIE, ma soltanto per le società quotate in borsa. Taluni fanno in particolare notare che gli azionisti, in qualità di proprietari della società, devono avere il diritto di ottenere raggugli in ogni momento (PSS, ethos). Per Tettamanti, inoltre, le prescrizioni *ad hoc* della borsa in merito alle società ivi quotate sono in parte insufficienti.

Taluni propongono di limitare nel tempo il diritto di chiedere raggugli per scritto (PPD, FSA, SSIC, Chimica BS, Böckli).

Böckli si pronuncia a favore di una norma speciale per rafforzare la tutela dei soci minoritari nelle società non quotate in borsa, dal momento che queste non sono soggette ai severi obblighi d'informazione previsti dalla borsa.

5.13 Retribuzioni corrisposte a organi dirigenti (art. 627 n. 4, 697^{quater} seg. e 961 cpv. 2)

Suscitano reazioni divergenti le disposizioni riguardanti la *pubblicità delle retribuzioni* corrisposte ai dirigenti superiori.

⁶ Il prestito di titoli è di natura materiale: la proprietà dei titoli (azioni) è ceduta a un terzo; scaduta la «durata del prestito», al «cessionario del prestito» vengono restituiti titoli equivalenti.

La disposizione secondo cui l'assemblea generale può, in virtù dello *statuto*, attribuirsi *competenze inerenti alla retribuzione* è esplicitamente accolta da FSA, Böckli e Bär & Karrer (art. 627 n. 4).

In molti sono favorevoli all'introduzione del *diritto di ottenere ragguagli* sulle retribuzioni corrisposte agli organi dirigenti di società non quotate in borsa (art. 697^{quinquies}; AG, LU, SH, ZG, ZH, UNI GE, ethos, UCS, Bär & Karrer, Böckli). Anche gli azionisti delle società non quotate in borsa devono poter ottenere informazioni sulle retribuzioni percepite dai dirigenti superiori (Bär & Karrer, Böckli).

Tuttavia, parte degli interpellati giudica troppo blande le innovazioni proposte (AI, BL, GL, FR, NE, TG, ZH, PPD, PSS, UNI BE, UNI GE, ACTARES, ASIP, ethos, GS, USS, SVSA, Guggenheim). Taluni chiedono di attribuire all'assemblea generale – delle società quotate in borsa almeno – *la competenza obbligatoria* di decidere la politica retributiva, ossia le retribuzioni stesse (a senso FR, GL, ZH, PPD, PSS, UNI BE, UNI GE, ACTARES, USS, SVSA, Guggenheim). Al suggerisce inoltre di introdurre un *tetto massimo* per le retribuzioni. Altri auspicano che venga ampliato l'obbligo di rendere note le retribuzioni corrisposte nelle società quotate in borsa, istituito dal Parlamento già nel dicembre del 2005⁷, e che venga resa obbligatoria la comunicazione di informazioni addizionali (ad es. per quanto riguarda i piani di opzioni; art. 697^{quater}; PSS, UNI GE, ASIP, ethos, USS).

Vari interpellati respingono per contro sia la possibilità di attribuire all'assemblea generale competenze facoltative in materia di politica retributiva (art. 627 n. 4; ASA, SwissBanking, vpag [per le PMI]) sia il diritto di informazione riconosciuto agli azionisti di società non quotate in borsa (art. 697^{quinquies}; PLR, PLS, Centre Patronal, economiesuisse, FER, FSA, Raiffeisen, SWICO, vpag). Alcuni affermano che non occorre disciplinare quest'ultimo punto (Raiffeisen, vpag). Secondo vpag, la proposta potrebbe dar luogo a contrasti, specialmente nelle aziende a gestione familiare.

Vari partecipanti chiedono di modificare l'articolo 627 numero 4 (economiesuisse, industrie-holding, ASA, ACF, Bär & Karrer, Böckli, Nobel). Taluni suggeriscono di limitare alle retribuzioni degli amministratori le competenze statutarie dell'assemblea generale (UNI GE, economiesuisse, industrie-holding, Gericke). A tale proposito, economiesuisse e industrie-holding propongono di valutare la possibilità di permettere alle società di affidare all'assemblea generale *l'elezione dei membri del comitato per le retribuzioni*. SwissBanking si oppone a una disposizione del genere.

Suscita qualche critica anche la comunicazione delle retribuzioni prevista per le altre forme giuridiche (cfr. n. 5.22 e 5.26 *infra*).

5.14 Esame speciale (art. 697a segg.)

Sono in molti ad approvare sostanzialmente l'idea di *abbassare le soglie di sbarramento* per l'istituzione di un esame speciale da parte del giudice (art. 697b cpv. 1; AG, BL, BE, LU, SH, TG, PPD, PLR, PSS, UNI GE, UNI LU, ACTARES, industrie-holding, KGL, OAV, FSA, USIE [soltanto per le società quotate in borsa], Bär & Karrer, Böckli). ACTARES chiede di abbassare le soglie di sbarramento ancora di più.

Respingono la proposta AR, PLS, UNI LU, aiti, cciati, Centre Patronal, economiesuisse, SSIC, USAM (per le società non quotate in borsa), USF (per le società non quotate in borsa), ASA, SWICO, SwissBanking, Swissmem, vpag e Chimica BS. Le

⁷ Modifica del 7 ottobre 2005 del Codice delle obbligazioni (Trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione); FF 2005 5305.

nuove soglie di sbarramento sono ritenute troppo basse, in particolare per le società quotate in borsa, per le quali un esame speciale comporta oneri considerevoli (UDC, aiti, cciati, economiesuisse, SSIC, ASA, Gericke).

L'introduzione del *valore di borsa come nuovo parametro* è in sostanza approvata da BL, TI, UNI BE, OAV, Bär & Karrer, Böckli, Gericke e Glanzmann (art. 697b cpv. 1).

L'idea di adottare il valore di borsa come soglia alternativa è respinta da BE, PPD, PLR, PLS, UDC, UNI LU, aiti, cciati, Centre Patronal, economiesuisse, industrie-holding, SSIC, ASA, SwissBanking, Swissmem e Chimica BS. Gli uni obiettano che è poco opportuno affidarsi a un parametro oscillante come il valore di borsa (BE, PLS, UDC, aiti, cciati, Centre Patronal, economiesuisse, industrie-holding, SSIC, Chimica BS). Gli altri reputano troppo bassa la soglia dei due milioni di franchi, in quanto per le grandi imprese tale valore è chiaramente sproporzionato rispetto alla capitalizzazione di borsa (ASA, Böckli, Glanzmann). Taluni suggeriscono di sostituire il valore di borsa con una quota percentuale dello stesso o del capitale azionario (a senso BL, economiesuisse, SCGI, ASA, Gericke). Bär & Karrer propone il valore intrinseco dell'impresa come soglia alternativa per le società non quotate in borsa.

Taluni sostengono l'idea di *scalare le soglie di sbarramento* in funzione delle dimensioni dell'impresa (a senso PSS, UNI BE, Forum PMI, Böckli).

Incontra qualche resistenza la disposizione secondo cui per istituire un esame speciale è sufficiente che la violazione della legge e dello statuto è *suscettibile* di *danneggiare* la società o gli azionisti (art. 697b cpv. 3 n. 2; PLR, industrie-holding, vpag, Gericke), in quanto si teme di ampliare oltre misura il campo d'applicazione dell'esame speciale. La norma raccoglie comunque l'esplicita approvazione di SH, UNI GE, UNI LU, OAV, Bär & Karrer e Böckli.

La disposizione in merito alle *spese dell'esame speciale* suscita pareri divergenti. Favorevoli si dicono SH, PSS, UNI LU e Bär & Karrer, contrari invece UNI BE e Böckli.

5.15 Approvazione del conto di gruppo (art. 698 cpv. 1 n. 3)

Gli interpellati manifestano scarsa comprensione per l'idea di non *far approvare* all'*assemblea generale* il *conto di gruppo*. La proposta è avversata perché contraria ai principi del buon governo societario (PSS, UNI GE, economiesuisse, ethos, industrie-holding, FSA, SWX, Böckli, Gericke, Nobel). Anche *la relazione annuale* deve continuare a essere *approvata* dall'assemblea generale (economieuisse, Böckli).

5.16 Convocazione dell'assemblea generale e iscrizione all'ordine del giorno (art. 699 segg.)

Il *ridimensionamento delle soglie* previste per il *diritto di convocare l'assemblea generale* (art. 699 cpv. 3) raccoglie il consenso di AG, BL, BE, LU, PPD, PLR, PSS, UNI GE, ACTARES, ASIP, industrie-holding, OAV, USS, BZ, Bär & Karrer, Böckli e Tettamanti. Per ACTARES tali soglie restano comunque troppo elevate.

L'introduzione di una soglia alternativa basata sul *valore di borsa* (art. 699 cpv. 3) è favorita da BL, TI, PSS, ASIP, USS, BZ, Bär & Karrer, Böckli, Gericke, Glanzmann e Tettamanti. Taluni giudicano però troppo bassa la soglia prevista di cinque milioni di franchi (Böckli, Gericke, Glanzmann).

Contro le nuove soglie di sbarramento si pronunciano PLS, aiti, cciati, Centre Patronal, economiesuisse, FSA, SSIC, USAM (per le società non quotate in borsa), ASA, SwissBanking, Swissmem e Chimica BS. Alla base di tale rigetto troviamo gli stessi motivi addotti per l'esame speciale (cfr. n. 5.14 *supra*).

Anche l'introduzione del valore di borsa incontra resistenze (BE, PPD, PLR, PLS, UDC, aiti, cciati, Centre Patronal, economiesuisse, industrie-holding, OAV, SSIC, ASA, SwissBanking, Swissmem, Chimica BS; per i motivi cfr. il n. 5.14 *supra*).

Taluni suggeriscono di adottare *altri parametri*, come proposto per l'esame speciale (cfr. n. 5.14 *supra*; BL, economiesuisse, SCGI, ASA, Bär & Karrer, Gericke), ossia di introdurre soglie scalari (BL, PSS, UNI BE, Forum PMI, Böckli). UNI LU e KGL preferirebbero concedere alle piccole e medie imprese il diritto di chiamarsi fuori (*opting out*), permettendo loro di fissare soglie più elevate.

Taluni reputano troppo breve il *termine legale* di trenta giorni per la *convocazione dell'assemblea generale* (art. 699 cpv. 5) – segnatamente per le società quotate in borsa (BL, Centre Patronal, economiesuisse, OAV, SSIC, ASA, Chimica BS, Gericke, Glanzmann). PLR e industrie-holding propongono di rinunciare del tutto a fissare un termine, mentre BZ e Tettamanti ne sostengono l'introduzione.

La maggioranza è favorevole ad *abbassare la soglia* prevista per l'esercizio del diritto di far iscrivere un oggetto all'ordine del giorno (AG, BE, PPD, PLR, PSS, UNI GE, ACTARES, ASIP, ethos, OAV, FSA, USS, SVSA, BZ, Bär & Karrer, Tettamanti). ACTARES e SVSA chiedono di abbassare ulteriormente la soglia di sbarramento. La proposta incontra la parziale approvazione di industrie-holding, SSIC, Chimica BS e Böckli. SVSA ritiene che i nuovi valori soglia restano troppo elevati, mentre ethos suggerisce di concedere ai consorzi di azionisti (min. 100 pers.) il diritto di far iscrivere un oggetto all'ordine del giorno.

Taluni criticano le nuove soglie di sbarramento (art. 699a cpv. 1; PLS, aiti, cciati, Centre Patronal, economiesuisse, ASA, SwissBanking, Swissmem, Gericke), temendo ingiustificate lungaggini nello svolgimento dell'assemblea generale (Swissmem).

L'introduzione di una soglia alternativa basata sul *valore di borsa* è sostenuta da BL, TI, PSS, ASIP, ethos, USS, BZ, Bär & Karrer, Böckli, Gericke, Glanzmann e Tettamanti. Si dichiarano invece contrari BE, PPD, PLR, PLS, UDC, aiti, cciati, Centre Patronal, economiesuisse, industrie-holding, SSIC, ASA, SwissBanking, Swissmem e Chimica BS (per i motivi cfr. n. 5.14 *supra*).

BL, economiesuisse, Forum PMI, FSA, SCGI, Gericke e Glanzmann vorrebbero introdurre *altri parametri* ossia *modificare le soglie previste*. Altri propongono di scalare le soglie di sbarramento in funzione delle dimensioni dell'impresa (PSS, UNI BE, Forum PMI, Bär & Karrer, Böckli; cfr. anche il n. 5.14 *supra*). UNI LU suggerisce di permettere alle piccole e medie imprese di innalzare le soglie previste per l'esercizio, da parte di terzi, del diritto di far iscrivere un oggetto all'ordine del giorno.

5.17 Azione di scioglimento della società da parte del giudice (art. 736)

Suscita in prevalenza pareri favorevoli la proposta di *abbassare le soglie* previste per l'*azione di scioglimento della società* da parte del giudice (AG, BE, JU, UNI GE, UNI LU, KGL, OAV, FSN). FSN approva in particolare l'intenzione di agevolare il recesso degli azionisti di minoranza dalle società non quotate in borsa. A tale proposito, FSA e Bär & Karrer propongono di introdurre un nuovo tipo di azione.

La proposta è respinta da PLS e KMU-next. Sfavorevole anche il parere di Gericke.

5.18 Assemblea generale (art. 700 segg.)

Raccoglie ampi consensi l'idea di permettere un maggiore *impiego dei mezzi di comunicazione elettronica* nel preparare e condurre l'assemblea generale (cfr. n. 4.3 *supra*). Emerge però anche qualche voce critica. Alla luce del rapido progresso tecnico, taluni sconsigliano di disciplinare nella legge particolari di questo tipo (GE, UNI GE, Centre Patronal, OAV). Altri invece auspicano disposizioni più circostanziate (ASA, Bär & Karrer).

Sono numerose le modifiche suggerite per le singole disposizioni, ma vertono in prevalenza su aspetti marginali. Taluni deplorano ad esempio che l'*assemblea generale* possa aver luogo all'estero soltanto se lo statuto lo prevede (art. 701b; UNI GE, Gericke, Glanzmann); FSA si dice invece espressamente favorevole a tale norma.

Suscitano pareri sostanzialmente favorevoli le regole inerenti all'*impiego di media elettronici* (art. 701c e 701e; FR, SO, ZG, FSA) e all'*assemblea generale elettronica* (art. 701d; SO, FSA, SwissBanking). Taluni specificano che va comunque garantita la sicurezza tecnica dei media elettronici (LU, SO, Centre Patronal, FSA; a senso Tettamanti). L'identificazione dei partecipanti dev'essere garantita in ogni caso; va impedito che il risultato della votazione possa essere falsato (SO, UR).

ACATRES chiede che le società quotate in borsa e altre imprese di una certa importanza economica vengano obbligate a prevedere il telecollegamento all'assemblea generale. Altri chiedono di allentare le restrizioni giuridiche imposte alle società quotate in borsa per lo svolgimento di un'assemblea generale elettronica (economiesuisse, ASA). Altri ancora propongono di permettere che le *deliberazioni prese dall'assemblea generale* possano essere adottate *per circolazione degli atti* (AR, BS, Vigilanza CPP e fondazioni, Gericke [per le società non quotate in borsa]).

Taluni propongono inoltre di riservare agli azionisti delle società quotate in borsa nuovi *forum di comunicazione* prima dell'assemblea generale (a senso economiesuisse, FSA, Bär & Karrer) o di esaminare se il sistema svizzero non vada conformato a quello statunitense del voto per procura («*proxy voting*»; industrieholding, Böckli; cfr. n. 5.11 *supra*).

5.19 Consiglio d'amministrazione (art. 707 segg.)

L'idea di *impedire* agli amministratori che siedono nei comitati per le retribuzioni di varie società quotate in borsa di *fissare gli onorari su base reciproca* incontra l'approvazione generale (art. 707 cpv. 3; AG, PSS, PLR, economiesuisse, ethos, industrieholding, OAV, USAM, USF, Swissmem, USIE, Bär & Karrer). Soltanto UNI BE e Gericke giudicano superflua la proposta dell'avamprogetto.

Taluni suggeriscono di estendere la disposizione ai membri della direzione (PSS, UNI GE, ethos, BZ, Bär & Karrer, Glanzmann).

L'obbligo di *elezione individuale degli amministratori* raccoglie ampi consensi (art. 710 cpv. 1; AG, AR [per le società quotate in borsa], BL, NE, SH, TG, TI [per le società quotate in borsa], ZH, PPD, PEV, PLR, PSS, UNI GE, ACTARES, ASIP, ethos, industrieholding, GS, FSA, USS, SSIC, USAM [per le società quotate in borsa], FSN, USF [per le società quotate in borsa], Swissmem, USIE [per le società quotate in borsa], BZ, Chimica BS, Bär & Karrer, Böckli, Tettamanti). La proposta è inve-

ce respinta da PLS, UDC, UNI BE, aiti, cciati, Centre Patronal, economiesuisse, OAV, BC ZG e Gericke, che preferirebbero lasciare le imprese libere di scegliere la procedura da adottare per eleggere gli amministratori.

La maggioranza è contraria a un *periodo di nomina limitato a un anno* per gli amministratori (SH, SZ, ZH, PPD, PLR, PLS, UDC, UNI BE, aiti, ASIP, cciati, Centre Patronal, economiesuisse, FER, industrie-holding, GS, FSA, SSIC, ASA, SwissBanking, Swissmem, vpag, Basilea, Chimica BS, BC ZG, Bär & Karrer, Böckli; Gericke, Glanzmann, Nobel). Taluni affermano in particolare che la brevità del mandato potrebbe pregiudicare il lavoro del consiglio d'amministrazione (a senso UNI BE, GS, ASA, SwissBanking, Böckli, Glanzmann). Altri sostengono che la proposta rende impossibile scaglionare l'elezione degli amministratori, il che comprometterebbe la continuità della conduzione aziendale (SH, SZ, ZH, PLR, aiti, ASIP, cciati, economiesuisse, industrie-holding, SSIC, Swissmem, ASA, Basilea, Chimica BS). Altri ancora temono pressioni nei confronti degli amministratori più esigenti, che rischierebbero di non venir più inseriti nelle «liste elettorali» varate dalla direzione (a senso UNI GE, economiesuisse, industrie-holding, FSA, Bär & Karrer, Böckli).

Taluni suggeriscono un limite legale di tre anni per la durata del mandato (TI, PEV, UNI BE, UNI GE, FSA, Bär & Karrer, Böckli, Tettamanti).

L'elezione annuale è approvata da AG, AR (per le società quotate in borsa), NE, TG, PSS, ethos, USS, USAM (per le società quotate in borsa), FSN, USS (per le società quotate in borsa), USF (per le società quotate in borsa), USIE (per le società quotate in borsa), BZ e Tettamanti.

Per rafforzare ulteriormente la posizione dell'assemblea generale, taluni propongono di affidarle il compito cogente di *eleggere il presidente del consiglio d'amministrazione* (GL, ACTARES, USS). In tal modo, l'assemblea generale potrebbe reagire anche in via indiretta a un eventuale doppio mandato del presidente del consiglio d'amministrazione (stessa persona a capo del consiglio d'amministrazione e della direzione; USS).

Riscuote ampi consensi l'idea di *disciplinare esplicitamente i conflitti d'interessi dei membri del consiglio d'amministrazione* e della direzione (art. 717a; AG, GE, LU, PLR, UNI BE, UNI GE, ethos, OAV, FSA, Swissmem, Bär & Karrer, Böckli, Gericke). PLS e Centre Patronal giudicano superflua la disposizione, in quanto basterebbe la norma sull'obbligo di fedeltà del consiglio d'amministrazione (art. 717 CO).

LU e SwissBanking ritengono che i membri della direzione non debbano comunicare i propri conflitti d'interesse al presidente del consiglio d'amministrazione, ma al direttore generale. GS giudica poco incisiva la disposizione. Gli amministratori andrebbero obbligati per legge a evitare conflitti d'interesse. UNI BE deplora che la proposta non disciplina i conflitti d'interesse in seno a un gruppo (cfr. anche n. 5.39 *infra*).

Qualcuno critica la proposta di escludere l'amministratore interessato dalla decisione che lo obbliga a ricusarsi (art. 717a cpv. 3), paventando difficoltà nel caso di azioni di responsabilità secondo il diritto della società anonima. Potrebbero altresì sorgere problemi nei casi in cui l'amministratore in questione è l'unico a disporre delle informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale (Bär & Karrer). UNI GE teme infine che la disposizione potrebbe servire a «eliminare» amministratori non graditi.

5.20 Perdita di capitale ed eccedenza di debiti (art. 725 segg.)

Il nuovo disciplinamento degli avvisi obbligatori non fa l'unanimità (art. 725). Sono sostanzialmente favorevoli alla proposta SH, PSS e USAM, mentre Nobel preferirebbe mantenere la norma attuale. I singoli pareri sono esposti qui di seguito.

- Le nuove regole per la *convocazione dell'assemblea generale da parte del consiglio d'amministrazione* trovano d'accordo Bär & Karrer (cpv. 1).
- Bär & Karrer e Gericke approvano la possibilità *facoltativa* di prevedere nello statuto altre situazioni in cui il consiglio d'amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea generale (cpv. 2). Taluni propongono l'*introduzione cogente* di un nuovo sistema di preavviso o di criteri aggiuntivi per la convocazione (GS, Gericke).
- Ottiene l'approvazione generale il neointrodotta criterio *dell'insolvibilità* (cpv. 3; PSS, UNI BE, UNI GE, Centre Patronal, USAM, USF, USIE, Bär & Karrer, Böckli, Gericke, Glanzmann). Esprimono un parere critico economieuisse, FSA e CaFi.
- Taluni si dicono dubbiosi in merito alla norma riguardante l'indicazione di *valori patrimoniali* nel bilancio intermedio (cpv. 3; UNI GE, FSA, ACF), in quanto la ritengono soggetta ad abusi.
- Suscitano pareri negativi gli *avvisi obbligatori* di spettanza del *revisore* nell'ambito della revisione limitata (cpv. 4; USAM, USF, CaFi, USIE), in quanto la norma contraddirebbe l'approccio scelto nel nuovo diritto in materia di revisione⁸. Esplicitamente a favore della disposizione si pronuncia per contro Bär & Karrer.
- Taluni respingono il nuovo capoverso 5, secondo cui il consiglio d'amministrazione dà al giudice *immediato* avviso di un'eventuale insolvibilità o eccedenza di debiti (UNI GE, economieuisse, FSA, ASA, CaFi, Bär & Karrer, Böckli, Gericke, Glanzmann). Una norma così rigorosa rende impossibile risanare tacitamente la società (Glanzmann). La proposta è invece accolta da PSS, USAM, USF e USIE.
- Il capoverso 6 istituisce la *moratoria dei crediti*. Gericke obietta che la nuova regola penalizza i creditori disposti a regredire a un rango inferiore, favorendo gli azionisti e gli altri creditori. SH, UNI GE e Bär & Karrer si dicono in sostanza favorevoli alla disposizione proposta, pur rigettandone l'applicazione in caso di insolvibilità.

Una completa *riorganizzazione del diritto in materia di risanamento* è sollecitata da UNI GE, economieuisse, Le Réseau e von der Crone.

5.21 Responsabilità dell'ufficio di revisione (art. 759 cpv. 1^{bis})

Suscita reazioni alquanto contrastanti l'introduzione *di un tetto massimo per la responsabilità dell'ufficio di revisione* in caso di colpa leggera. La maggior parte degli interpellati vede nella normativa proposta un privilegio ingiustificato dell'ufficio di revisione a scapito degli altri organi societari.

Taluni si dicono di principio contrari alle nuove regole in materia di responsabilità dei revisori (ZG, PSS, UNI BE, aiti, cciati, economieuisse, SSIC, UCS, SwissBanking, Swissmem, ACF, vpag [almeno per quanto riguarda la revisione delle PMI], Chimica BS).

⁸ Modifica del 16 dicembre 2005 del Codice delle obbligazioni (art. 727 segg. CO; FF 2005 6473). Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori; FF 2005 6529).

Altri ritengono sbagliato *alleviare la responsabilità* dei revisori modificando unicamente la normativa sull'ufficio di revisione. Chiedono un *completo riesame* delle regole applicabili alla responsabilità nel diritto azionario (ad es. introduzione della cosid. «*business judgement rule*»; a senso AG, PPD, UDC, FR, SH, UNI GE, Centre Patronal, industrie-holding, FSA, SwissFoundations, Bär & Karrer, Böckli, Gericke, Glanzmann).

Si dicono favorevoli a limitare la responsabilità dell'ufficio di revisione BL, LU, OAV, USAM, USF, CaFi, USIE e Nobel. LU ritiene lecito deresponsabilizzare l'ufficio di revisione in quanto il crollo di una società è in genere imputabile ai vertici aziendali.

Vari interpellati suggeriscono di rendere più flessibile il tetto massimo o di fissarlo in funzione dell'onorario versato per la revisione, ossia di riesaminare i limiti proposti (USAM, USF, CaFi, Bär & Karrer, Nobel, Werder).

5.22 La società cooperativa (art. 856 segg.)

Le proposte inerenti al diritto della società cooperativa non hanno incontrato resistenze. Un unico punto non fa l'unanimità: la *pubblicità delle retribuzioni percepite dai gerenti* (art. 857 cpv. 2^{bis}). Favorevoli sono ethos e Bär & Karrer, mentre fenaco, Raiffeisen e SwissBanking si oppongono a un obbligo di trasparenza analogo a quello introdotto nel diritto della società anonima; sostengono che vi sono differenze essenziali nella situazione di una società cooperativa rispetto a quella di una società anonima, ragion per cui differiscono anche le esigenze riguardanti i diritti all'informazione e gli obblighi di trasparenza (fenaco).

Taluni propongono di modernizzare le norme sull'*assemblea generale* anche per le società cooperative (Raiffeisen, SwissBanking).

5.23 Registro di commercio (art. 928 segg., 958d cpv. 2 e 326^{quinquies} AP CP)

Le proposte volte a migliorare la pubblicità del registro di commercio non fanno l'unanimità. In molti si esprimono a favore dell'*accesso elettronico gratuito a iscrizioni, statuti e atti di fondazione* (art. 928 cpv. 2; GR, ZG, PPD, PLR, UDC, OAV, FSA, Bär & Karrer, Glanzmann). L'agevolazione è ritenuta considerevole. Per FSA è importante che le modalità d'accesso siano stabilite a livello federale.

Tre Cantoni si oppongono all'*accesso gratuito* (BS, SH, TG).

GR, SO, SZ e ZH approvano l'articolo 928 capoverso 2, ma chiedono che venga adeguata l'ordinanza sugli emolumenti per compensare le mancate entrate dovute all'accesso gratuito. A tale proposito ZH si interroga se la legge debba prevedere l'accesso gratuito a tutti i documenti giustificativi del registro di commercio.

Vari Cantoni contestano l'*accesso elettronico gratuito a statuti e atti di fondazione*, ritenendolo superfluo e costoso (scansione dei documenti giustificativi; AG, AR, BS, NW, SZ, TG, UR). I Cantoni andrebbero lasciati liberi di decidere se e a quali condizioni autorizzare l'accesso elettronico (BS, NW, TG, UR). Esprimono un parere negativo anche ASIP e Vigilanza CPP e fondazioni.

Taluni approvano la proposta di obbligare le società quotate in borsa e le società debtrici di un prestito in obbligazioni a trasmettere la *relazione sulla gestione* all'ufficio del registro di commercio, che la pubblica per via elettronica (art. 958d cpv. 2; LU, NE, ZG, UNI BE, OAV, Bär & Karrer). Sfavorevoli all'idea si dicono invece BL, SH, TG, VD, PLS, Centre Patronal, SwissBanking, SWX e BC ZG.

Altrettanto controversa è la norma che permette di *cercare una persona in base al nome* nelle pubblicazioni elettroniche del registro di commercio (art. 928 cpv. 4). Favorevoli si dicono LU, SO, ZG e FSA, mentre SH, TG e Bär & Karrer chiedono che la disposizione venga stralciata o che venga ristretta la cerchia di persone autorizzate alla ricerca. Bär & Karrer esprime preoccupazioni inerenti alla protezione dei dati.

Fa l'unanimità l'idea di abolire la *responsabilità personale dell'ufficiale del registro* (art. 929; GR, NW, SH, SO, ZH, UNI BE, Centre Patronal, Bär & Karrer). In molti si oppongono invece alla norma proposta per la *responsabilità del pagamento delle tasse del registro* (art. 943a). Viene in particolare respinta la disposizione secondo cui gli organi superiori di direzione o di amministrazione rispondono del pagamento delle tasse e delle spese originate nell'anno successivo alla loro cancellazione dal registro di commercio (cpv. 2; BL, LU, UNI BE, proFonds, FSA, SwissBanking). La nuova norma è sostenuta da NW e ZH, che chiedono di estenderla ai liquidatori.

AG e BS propongono di autorizzare gli uffici del registro del commercio a far dipendere l'iscrizione dal previo pagamento dell'emolumento.

Viene ampiamente respinta l'introduzione di una *disposizione penale per omissione della notificazione* all'ufficio del registro di commercio (art. 326^{quinquies} AP CP; AG, BL, TG, proFonds, FSA, USAM, USF, USIE). Taluni mettono in guardia dal «criminalizzare» le imprese (BL, proFonds).

5.24 Norme sulla ditta (art. 944 segg.)

Suscita reazioni divergenti la *liberalizzazione delle norme* sull'utilizzo delle indicazioni generiche nella formazione *delle ditte* (art. 944 cpv. 2). La proposta ha il benestare di Centre Patronal e Bär & Karrer. Altri esprimono però pareri critici e auspicano il mantenimento della normativa in vigore (SH, UNI BE, FSA, USAM, USF, USIE). Taluni temono in particolare che, all'atto pratico, la disposizione possa generare confusione (USAM, USF, USIE).

5.25 Obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti (art. 957 seg.)

Alcuni interpellati chiedono di *estendere l'obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti* alle società semplici (SG, ACF) oppure ai liberi professionisti che raggiungono determinati valori soglia (UNI BE).

Riguardo alle norme previste da leggi speciali (art. 957 cpv. 3), taluni giudicano poco chiaro il rapporto con il diritto bancario, la cui assoluta precedenza andrebbe garantita (SwissBanking, a senso BC ZG). Va abolita la riserva relativa a norme «più severe», oppure va meglio specificato come dev'essere inteso il concetto di «più severo» (economiesuisse, SwissBanking). Alcuni chiedono un'esplicita disposizione derogatoria anche per la legge sulla previdenza professionale⁹ (AR, BS, SH, SG, Vigilanza CPP e fondazioni, AV GE). UDC sollecita un elenco esaustivo delle disposizioni contenute in leggi speciali per evitare contraddizioni con altre leggi federali.

Taluni giudicano troppo limitato il concetto di documento giustificativo definito nelle norme contabili (art. 957a) perché il commercio elettronico non può essere considerato uno «scritto» (economiesuisse, SwissBanking, CCIS, SWICO, Records Management).

⁹ Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40).

La possibilità di *redigere il rendiconto in inglese* è bocciata in particolare da Vigilanza CPP e fondazioni. Per gli oppositori, i documenti necessari vanno presentati all'autorità di vigilanza nella lingua ufficiale (BS, SH, Vigilanza CPP e fondazioni), l'autorità di vigilanza deve avere la facoltà di esigere una traduzione (AI, AV GE) oppure il rendiconto può essere redatto in inglese soltanto previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza (AR).

Vi è chi teme una penalizzazione dei creditori, cui incomberebbe l'onere di far tradurre il conto annuale. Benz paventa svantaggi anche per le autorità tributarie e inquilini. Senza contare che le imprese operanti a livello internazionale allestiscono comunque i conti secondo una normativa tecnica (SO, Benz).

In merito alla disposizione sulla valuta ammessa per la presentazione dei conti (art. 958c cpv. 3), SO chiede di specificare che i valori possono essere espressi anche nella valuta nazionale o in una valuta rilevante per l'attività commerciale.

5.26 Presentazione dei conti (art. 958 segg.)

Alla luce della possibilità di costituire riserve latenti, taluni giudicano problematico l'*obiettivo* dichiarato nell'avamprogetto *per la presentazione dei conti* – ossia offrire un quadro fedele della situazione economica dell'azienda (RPC, ACF, Böckli).

Qualcuno propone di dimezzare il *termine* di sei mesi per la *redazione della relazione sulla gestione* (ACF); qualcun altro auspica invece un'appropriata dilazione di tale termine (SwissBanking). Altri ancora suggeriscono che l'assemblea generale debba approvare il conto annuale entro tre mesi se la società revoca la rinuncia alla revisione del conto annuale (cosid. *opting out*) e chiede una revisione limitata (GL, AG, SZ, BE).

La disposizione relativa all'ipotesi della continuità dell'esercizio (art. 958a) è criticata in quanto considerata troppo vaga (economiesuisse). Non è chiaro cosa si intenda per «periodo prevedibile» o per «prevede non potrà evitarlo» (SwissBanking). La scarsa chiarezza preoccupa perché la disposizione è potenzialmente rilevante ai fini della responsabilità (ACF). Ecco perché la norma non va interpretata nel senso che la liquidità dev'essere garantita o presumibile per dodici mesi; altrimenti si rischia di assistere a precipitose cessazioni di attività (Bär & Karrer, FSA). RPC chiede di specificare che il valore di alienazione si applica soltanto alle parti di attività cessate. Altri giudicano troppo rigido l'orizzonte dei dodici mesi e ritengono praticamente impossibile valutare la continuità, in particolare nei settori più volatili (CCIS, ACF).

I *principi di una presentazione regolare dei conti* (art. 958b) suscitano qualche reazione contraria. Taluni sono del parere che l'elenco sia poco sistematico, o addirittura carente, e ne chiedono la rielaborazione (ACF, Boemle). Altri giudicano eccessivo il divieto assoluto di compensazione, in quanto talvolta sarebbe accettabile anche l'indicazione dei valori netti (economiesuisse, SwissBanking). Il regime di contabilità semplice al di sotto dei CHF 75 000.- viene respinto da SO e Bourquin, ma approvato da UNI BE. Taluni chiedono inoltre di innalzare la soglia a CHF 100 000.- (economiesuisse, RPC, CCIS) oppure a CHF 200 000.- (USAM, USF, USIE).

Suscita dissenso la nuova norma relativa a presentazione, *moneta e lingua* dei conti (art. 958c). Taluni chiedono che vengano menzionate separatamente anche le poste senza alcun importo o con un importo irrilevante (AG, AR, BE, BL, FR, GL, LU, SG, SO, SZ, TG, TI, ZG, ZH). Altri vedrebbero di buon occhio che la contabilità sia tenuta nella valuta rilevante ai fini dell'attività commerciale dell'impresa, da convertire in

moneta svizzera secondo l'avamprogetto (AG, AR, BL, BE, FR, GL, LU, SG, SZ, TG, ZG). Altri ancora vorrebbero permettere di tenere la contabilità e presentare i conti anche in dollari statunitensi ed Euro (industrie-holding, ASA, USAM, USF, USIE) oppure in ogni moneta liberamente convertibile (SWX, Bär & Karrer).

5.27 Consultazione, pubblicità, conservazione (art. 958d seg.)

Tre interpellati respingono nella sostanza la disposizione che permette ai creditori di *prendere visione della relazione sulla gestione e della relazione dei revisori* (art. 958) perché ciò comporterebbe un'ingerenza indebita nella «sfera privata» dell'impresa (USAM, USF, USIE). Altri ritengono eccessivo accordare un diritto di consultazione per forme giuridiche diverse dalla società anonima (GR, CCIS). Nel caso degli istituti previdenziali, il diritto di consultazione potrebbe collidere con gli interessi degli assicurati. La preferenza andrebbe accordata alla norma contenuta nella legge speciale. In alternativa andrebbero prese in esame alcune deroghe analoghe a quelle previste all'articolo 697^{bis} capoverso 2 (AR, BS, SH, Vigilanza CPP e fondazioni, AV GE). Taluni suggeriscono di meglio specificare il concetto di «interesse degno di protezione» (FSA, Bär & Karrer) e di precisare in particolare se anche i destinatari di fondazioni sono da considerare creditori (proFonds).

Per la pubblicazione, da parte dell'ufficio del registro di commercio, della relazione sulla gestione e quella di revisione (art. 958d cpv. 2) si veda il numero 5.23 *supra*.

La norma sulla *conservazione* (art. 958e) suscita pareri critici in quanto va garantita la priorità delle disposizioni previste da leggi speciali nell'ambito della previdenza professionale (BS, AR, Vigilanza CPP e fondazioni, AV GE). Raiffeisen giudica opinabile rinunciare a conservare la corrispondenza d'affari.

5.28 Conto annuale / bilancio (art. 959 seg.)

Viene approvata la proposta di stralciare l'attivazione delle spese di costituzione, d'aumento del capitale e d'organizzazione (art. 664 CO). Per UNI BE, comunque, la nuova norma è poco coerente con l'obiettivo della neutralità dal profilo fiscale.

Riguardo all'*articolazione minima* (art. 959a), OAV fa notare che le norme sull'allestimento dei bilanci non sono compatibili con il diritto europeo. Altri approvano invece esplicitamente l'articolazione minima conforme agli IFRS¹⁰ (PLR, UNI BE, aiti, cciati, SwissFoundations). Viene suggerito un compromesso consistente in un diritto di opzione che consente di scegliere se allestire il bilancio in base all'articolo 959a o secondo il diritto europeo (PLR, UNI BE).

Onde permettere confronti, l'articolazione minima dev'essere vincolante (Bourquin). PLS chiede per contro che le imprese vengano lasciate libere di decidere l'ordine delle singole voci di bilancio.

Taluni perorano l'*indicazione separata* di crediti e debiti nei confronti delle società partecipate anche per le società madri e le filiali (AG, AR, BE, BL, FR, GL, LU, SG, SO, TG, ZG, ZH).

¹⁰ *International Financial Reporting Standards dell'International Auditing and Accounting Standards Board*).

5.29 Conto economico (art. 959b)

Taluni deplorano che – al contrario di quanto previsto dal vigente diritto della società anonima – non venga fatta alcuna distinzione tra ricavi e costi d'esercizio, estranei all'esercizio e straordinari, e tra ricavi finanziari e ricavi risultanti dall'alienazione di attivo fisso (PLS, Centre Patronal, a senso Boemle).

La proposta di *indicare nel conto economico* i diritti d'opzione attribuiti suscita critiche perché vi andrebbe iscritta anche l'attribuzione dei diritti di partecipazione (industrie-holding). Vari interpellati considerano molto vaga la disposizione, in quanto numerosi particolari importanti si decidono all'atto pratico (economiesuisse, SwissBanking, RPC, FSA, Boemle).

5.30 Allegato (art. 959c)

Taluni chiedono di sfozzire l'allegato per le piccole e medie imprese (PLS, USAM, CCIS, USF, ACF, USIE). Altri preferirebbero rinunciare del tutto all'allegato in funzione del tipo di società, ad esempio per le piccole e medie imprese con contabilità semplice secondo l'articolo 958b capoverso 3 (PLS, USAM, USF, USIE), per le società di persone (USF) oppure per le piccole e medie imprese e le società di persone (Centre Patronal). SwissBanking suggerisce di non imporre l'allegato per i conti consolidati o i conti allestiti in base a una normativa tecnica.

In molti chiedono di integrare, specificare o sopprimere varie disposizioni contenute nell'allegato. Le richieste vertono in particolare sulle partecipazioni indirette (economiesuisse, industrie-holding, ASA), gli aumenti e le riduzioni del capitale azionario (AG, BE, BL, GL, LU, SO, SZ, TG, TI, ZH), i «rischi straordinari» (GR, economiesuisse, RPC, industrie-holding, SwissBanking, CCIS, ASA), le cause delle dimissioni anticipate dell'ufficio di revisione (GR, economiesuisse, industrie-holding, CCIS) e l'ammontare globale delle riserve di sostituzione sciolte e delle riserve latenti in eccesso ai sensi dell'articolo 663b numero 8 CO (PLS, fenaco, FSA, SwissBanking, Böckli, Boemle).

5.31 Valutazione (art. 960 seg.)

Il *principio concettuale della valutazione* suscita critiche, perché aumentare la trasparenza mantenendo la neutralità sul piano fiscale non può che generare incongruenze (ACF, UNI BE).

In merito ai principi generali della valutazione (art. 960 AP CO), taluni chiedono di stralciare o almeno di non applicare in maniera assoluta il *principio della valutazione separata*; anche in futuro dovrà essere possibile procedere a valutazioni globali (economiesuisse, CCIS, ASA, SwissBanking).

Il divieto di costituire *riserve arbitrarie* solleva qualche interrogativo. Taluni ritengono la disposizione in aperto contrasto con l'avamprogetto, che ammette esplicitamente la costituzione di riserve latenti (art. 960a cpv. 4 e 5, 960b cpv. 3 e 960e cpv. 3 n. 4 e cpv. 4; LU, RPC, industrie-holding, FSA, ASA, Bär & Karrer, Boemle). Applicato alla lettera, il divieto di costituire riserve arbitrarie inficia talune prescrizioni tributarie forfetarie, quali la riduzione di un terzo del valore delle scorte di merci (cosid. «Warendrittel») e gli accantonamenti delcredere (industrie-holding). Ecco perché in molti chiedono che tale divieto venga stralciato (LU, PLS, economiesuisse, industrie-holding, SwissBanking, USAM, CCIS, USF, ASA, USIE, UNI BE, a senso Centre Patronal).

Taluni chiedono che i parametri a *tutela del principio del valore più basso* e dei principi di presentazione regolare dei conti vengano verificati a scadenza annuale e, se del caso, adeguati (AG, BE, BL, GL, LU, SO, SZ, TG, TI, ZH).

La possibilità di *rinunciare a sciogliere ammortamenti o rettifiche di valore che non hanno più ragione d'essere* (art. 960a cpv. 4) suscita due critiche distinte: da una parte la rinuncia sarebbe in contrasto con il divieto di costituire riserve arbitrarie (RPC, ACF, UNI BE, Böckli, Bourquin), dall'altro il diritto fiscale poggia sul presupposto che gli ammortamenti e le rettifiche di valore vengono sciolti quando non hanno più ragione di essere. Poiché con *l'inversione del principio dell'importanza determinante* tale scioglimento fiscale va iscritto nei conti allestiti secondo il Codice delle obbligazioni (art. 960f), taluni temono l'insorgere di incongruenze (SO, ZH, UNI BE).

Suscita qualche critica la costituzione di *riserve di fluttuazione*, perché in certi casi potrebbero risultarne riserve arbitrarie. Taluni chiedono pertanto di non ammettere riserve di fluttuazione se non vengono superati né il corso alla data di chiusura del bilancio né il valore d'acquisto (AG, BL, BE, GL, LU, SG, SZ, TG, ZG, ZH).

Taluni chiedono di far coincidere meglio la disposizione sulla *valutazione di immobilizzazioni* (art. 960d) con quella relativa all'articolazione minima del bilancio (economieuisse, RPC, ASA). Per ASA mancano norme sulle immobilizzazioni finanziarie e immateriali. PLS critica la definizione delle partecipazioni e chiede di considerare tali anche le quote che rappresentano meno del 20 per cento dei diritti di voto. ASA invece chiede di innalzare la soglia al 50 per cento dei diritti di voto.

Riguardo alla *valutazione dei debiti* (art. 960e), taluni fanno notare che la possibilità di stanziare accantonamenti per garantire durevolmente la prosperità dell'impresa (art. 960e cpv. 3 n. 4) è contraria al divieto di costituire riserve arbitrarie sancito all'articolo 960 capoverso 2 (FSA, ACF, Bär & Karrer, Böckli, Boemle, Bourquin).

Secondo alcuni interpellati, gli *accantonamenti non più giustificati* presentano le stesse incongruenze degli ammortamenti e delle rettifiche di valore senza ragione di essere (SO, ZH, ASA, UNI BE, UNI GE) e di conseguenza andrebbero sciolti (AG, AR, BE, BL, FR, GL, LU, SG, SO, SZ, TG, TI, ZG, ZH, Böckli, Boemle).

5.32 Rapporto con il diritto fiscale (art. 960f)

Per il rapporto tra diritto contabile e diritto fiscale, l'avamprogetto prevede «l'inversione del principio dell'importanza determinante», secondo cui le rettifiche di valore, gli ammortamenti e gli accantonamenti che non esplicano effetti dal profilo fiscale vanno sciolti anche nel conto annuale allestito conformemente al Codice delle obbligazioni.

Tale *inversione del principio dell'importanza determinante* è respinta da un gran numero di interpellati (BE, SO, PLS, UNI BE, UNI GE, Centre Patronal, economiesuisse, fenaco, industrie-holding, USAM, CCIS, USF, SwissBanking, ASA, vpag, USIE, BC ZG, Bär & Karrer, Böckli). Altri si dicono perlomeno scettici (RPC, CaFi, Bourquin). Taluni esprimono invece un parere favorevole (ZG, PLR) o considerano la proposta un compromesso opportuno sul piano politico, seppur gravato da grandi incertezze (FSA). Gli argomenti a sfavore sono elencati qui di seguito.

- Taluni ritengono paradossale che per il bilancio e il conto economico sia determinante il diritto fiscale e non l'analisi contabile (UNI GE, Centre Patronal, fenaco, RPC, ASA, Bär & Karrer, a senso SwissBanking).

- Altri evidenziano che la *prassi fiscale* varia da *Cantone a Cantone*, rendendo difficile il confronto tra i conti annuali (BE, RPC, Böckli, Bourquin, a senso industrie-holding).
- Per altri ancora, la norma viola il *principio della periodicità*, perché la valutazione fiscale definitiva può anche giungere ad anni di distanza dalla fine dell'esercizio e dall'approvazione del conto annuale; una valutazione seria del conto annuale da parte di terzi è quindi alquanto difficile (UNI BE, industrie-holding, SwissBanking, ACF, a senso Bourquin). Possono inoltre passare degli anni prima che la bilancia commerciale sia definitiva (economiesuisse). L'utile distribuibile in principio e i dividendi versati potrebbero a posteriori rivelarsi eccessivi, con tutte le conseguenze in termini di responsabilità che ne derivano (industrie-holding, a senso ACF).
- ASA paventa problemi per l'applicabilità *internazionale* della norma, in quanto le aziende estere sono in parte soggette alla legislazione fiscale di altri Paesi che non conoscono il principio dell'importanza determinante.
- Sorgono infine domande in merito alla *ripresa* di una *compensazione fiscale* nella bilancia commerciale, segnatamente nel caso di beni rivalutati o alienati nel frattempo oppure di riserve latenti trasferite su un bene sostitutivo (UNI BE, economiesuisse, industrie-holding, CCIS).

Se si intende consolidare l'inversione del principio dell'importanza determinante, occorre inquadrare meglio il rapporto tra diritto commerciale e diritto fiscale (ACF, a senso CaFi). Manca inoltre una disposizione transitoria in merito al trattamento delle riserve latenti tassate che sono state costituite prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto (AG, AR, BL, FR, GL, LU, SG, SZ, TG).

Non è nemmeno chiaro se la *compensazione fiscale* nella bilancia commerciale vada *indicata* nel conto economico (*a favore dell'indicazione nel conto economico*: industrie-holding, FSA, UNI BE, Bär & Karrer; *a sfavore*: economiesuisse).

L'*alternativa* proposta consiste nello stralciare l'articolo 960f integrando gli articoli 960a capoverso 5 e 960e capoverso 4 in modo da far figurare nell'allegato, oltre agli ammortamenti, alle rettifiche di valore e agli accantonamenti non più giustificati e quindi sciolti, anche gli ammortamenti, le rettifiche di valore e gli accantonamenti che non esplicano effetti dal profilo fiscale (economiesuisse, industrie-holding).

5.33 Conti delle grandi imprese (art. 961 segg.)

Vari interpellati propongono valori nettamente più elevati per la *definizione di «grande» impresa* (Centre Patronal, CCIS, SUISA).

Taluni auspicano ulteriori *agevolazioni* o *deroghe* se l'impresa allestisce un conto di gruppo (ASA, SwissBanking) o se la società è detenuta al cento per cento da un'altra impresa o da una persona (economiesuisse, industrie-holding). Vi è chi suggerisce la possibilità di un *opting out* (industrie-holding).

Con riferimento all'*allegato del conto annuale*, taluni giudicano la norma sulla *valutazione dei rischi* poco precisa o gravosa sotto il profilo amministrativo (economiesuisse, USAM, USF, USIE). Suscita pareri critici pure la *pubblicità delle retribuzioni complessive* dell'organo superiore di direzione e di amministrazione (PLS, fenaco, Centre Patronal; cfr. anche n. 5.13 *supra*). Altri giudicano eccessivo che anche per le società non quotate in borsa venga *pubblicato l'onorario* dell'ufficio di revisione per la revisione e altre prestazioni (Centre Patronal, USAM, USF, USIE, a senso PLS, CaFi).

Non suscitano obiezioni di sorta la normativa sulla *relazione annuale* (art. 961b) e il fatto che le piccole e medie imprese, ossia le società anonime di medie dimensioni, siano dispensate dal redigerne una (PLS, UNI BE). Qualcuno preferirebbe esentare da tale obbligo tutte le associazioni e le fondazioni, indipendentemente dalla loro importanza economica (proFonds). Altri chiedono che tutte le imprese siano tenute a stendere una relazione annuale (FSA, Bär & Karrer).

Taluni temono che le imprese potrebbero vedersi costrette a svelare *segreti d'affari* nella relazione annuale ed auspicano una norma tutelare per tale evenienza (ACF; a senso UDC).

Per industrie-holding, la disposizione sulla relazione annuale è formulata in maniera talmente vaga da contrastare con le prescrizioni chiare e particolareggiate esistenti sul piano internazionale. Alcuni interpellati suggeriscono di introdurre i cosiddetti «*disclaimer*» (clausole di esclusione della responsabilità), per schivare eventuali rischi di questo genere (SSIC, Chimica BS, a senso industrie-holding).

5.34 Allestimento dei conti in base a una normativa tecnica (art. 962 seg.)

Parte degli interpellati si dice espressamente favorevole alla possibilità di *allestire i conti in base a una normativa tecnica* (PLR, UNI BE, FSA, BZ, Bär & Karrer, Böckli). UNI LU in particolare spera che tale strumento rafforzi la tutela dei soci minoritari.

Altri fanno notare che il passaggio dal Codice delle obbligazioni a una normativa tecnica riconosciuta per la presentazione dei conti esula dalle capacità dirigenziali di molte piccole e medie imprese e comporta oneri finanziari considerevoli (UNI LU, KGL, a senso SUISA).

Taluni suggeriscono di rinunciare alla conformità al Codice delle obbligazioni se i conti vengono allestiti in base a una normativa tecnica ed eventualmente pure *rielaborati* sul piano fiscale (UNI GE, SwissBanking, Nobel).

Altri chiedono di allentare l'obbligo di allestire i conti in base a una normativa tecnica, in specie per le società cooperative (SUISA), gli istituti previdenziali (AR, BS, Vigilanza CPP e fondazioni) o le associazioni e le fondazioni (PLS, industrie-holding), ossia le associazioni e le fondazioni che raccolgono offerte pubbliche (proFonds).

Per RPC le società finanziarie che oltrepassano determinati valori soglia vanno obbligate per legge ad allestire i conti in base a una normativa tecnica. Tali valori soglia si impongono in particolare per la revisione ordinaria.

Taluni chiedono di sopprimere il *diritto dei soci minoritari* di esigere che i conti vengano allestiti secondo una normativa tecnica, perché ciò equivarrebbe a tutelare spropositatamente tali soci (economiesuisse, SwissBanking), cagionerebbe oneri smisurati (PLS, industrie-holding) e comporterebbe il rischio di abusi (PLS).

Altri suggeriscono di *innalzare i valori determinanti* (UNI BE, fenaco, FSA, Raiffeisen, Bär & Karrer), ad esempio prevedendo il diritto dei soci minoritari (soglia del 10 %) unicamente per le società soggette a revisione ordinaria (OAV, USAM, USF, USIE).

Taluni propongono una variante che consiste nell'offrire ai soci la possibilità, nell'ambito del diritto di interrogazione, di esigere il controllo di determinate voci del bilancio; tale controllo è accordato in base a una normativa tecnica (FSA, Bär & Karrer).

Viene poi suggerito qualche ritocco in merito all'applicazione delle normative tecniche riconosciute (art. 962a), perché si teme che la loro definizione possa collidere

con l'autodisciplina della borsa svizzera. SWX chiede pertanto di inserire una riserva all'articolo 8 della legge sulle borse¹¹.

5.35 Conto di gruppo (art. 963 segg.)

UNI BE approva l'*obbligo di consolidamento a prescindere dalla forma giuridica*. Incontra pareri altrettanto favorevoli l'obbligo di allestire il conto di gruppo in base a una normativa tecnica riconosciuta (PLR, RPC, FSA, Bär & Karrer).

Considerate le implicazioni finanziarie e lo scarso *know-how* nelle imprese, vari interpellati si oppongono invece all'*obbligo di consolidamento per le piccole e medie imprese* (PLS, UDC, Centre Patronal, RPC, USAM, CCIS, USF, USIE). Taluni chiedono pertanto che venga mantenuto il disciplinamento in vigore (PLS, Centre Patronal, CCIS). Altri propongono di applicare le stesse soglie che determinano l'obbligo di effettuare una revisione ordinaria (OAV, USAM, USF, USIE).

Altri ancora suggeriscono di esentare dall'obbligo di consolidamento almeno i piccoli gruppi (SO, a senso *economiesuisse*). In alternativa, nei casi semplici si potrebbe permettere il consolidamento secondo il Codice delle obbligazioni (UDC, fenaco). RPC propone di sgravare i piccoli gruppi imponendo loro soltanto le RPC fondamentali¹² e le Swiss GAAP RPC 30. Viene altresì chiesta l'esenzione dei sottogruppi controllati al cento per cento dalla casa madre (industrie-holding).

Suscita invece espliciti consensi il fatto che l'obbligo di consolidamento non preveda più alcuna deroga (UNI BE, PLR, RPC, Behringer, a senso ACF).

Taluni chiedono di rinunciare all'*obbligo di consolidamento per fondazioni e associazioni* (PLS, Centre Patronal). Perfino le piccole associazioni patrocinatrici devono presentare conti consolidati, obbligo che proFonds ritiene spropositato.

La disposizione sulla cerchia da consolidare è considerata obsoleta rispetto agli standard analoghi delle normative tecniche riconosciute (art. 963b; industrie-holding, SWX, ACF, a senso *economiesuisse*, RPC).

L'avamprogetto prevede che il *revisore del conto consolidato* venga designato dal *consiglio d'amministrazione* (a favore: CaFi). Per alcuni ciò contrasta con i principi del governo societario; SWX propone quindi di affidare la nomina all'assemblea generale. Per l'approvazione del conto consolidato da parte dell'assemblea generale si veda il numero 5.15 *supra*.

5.36 Disposizioni transitorie (art. 1 segg. AP disp. trans.)

Taluni reputano troppo corti i *periodi transitori* di due e tre anni previsti nell'avamprogetto (art. 2 seg. e 5 AP disp. trans.; SO, VD, Centre Patronal, KMU-next, USAM, USF, SwissBanking, USIE, Gericke) e propongono di estenderli a tre e cinque anni.

Altri ritengono per contro adeguato il periodo di transizione di due anni (FSA, Swiss-Foundations, Bär & Karrer). Le esperienze maturate in occasione dell'ultima riforma

¹¹ Legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM; RS 954.1).

¹² Le RPC fondamentali sono un insieme di standard emessi da RPC e tagliati su misura per la presentazione dei conti di piccole organizzazioni.

del diritto azionario nel 1991 dimostrano che un periodo transitorio di cinque anni è troppo lungo (FSA, SwissFoundations).

5.37 Modifiche del Codice civile (art. 65 segg. AP CC)

In tre giudicano superflua la disposizione che impone al *consiglio di fondazione* di *comunicare* all'autorità di vigilanza l'ammontare delle *retribuzioni* percepite (art. 84c AP CC; PLS, Centre Patronal, proFonds).

5.38 Aumento autorizzato e riduzione autorizzata del capitale (art. 652i segg. variante II)

L'introduzione della forbice di capitale riscuote ampi consensi, mentre una piccola minoranza predilige la *riduzione autorizzata del capitale* (variante II; cfr. n. 4.2 *supra*).

Sono in pochi a commentare nella sostanza le singole norme della proposta alternativa. Taluni deplorano la rinuncia all'atto pubblico nel caso di determinate modifiche dello statuto (art. 652k cpv. 3 e 653u cpv. 4 della variante II; cfr. anche n. 5.5 *supra*).

5.39 Altre proposte di modifica

Vengono proposte numerose modifiche nell'ambito del diritto societario. PSS ad esempio chiede l'introduzione di regole che permettano la *codecisione da parte dei lavoratori*. Inoltre le società quotate in borsa andrebbero obbligate a pubblicare un *rapporto* sulla situazione dei sessi nell'impresa («*gender report*») e un rapporto sulle conseguenze ecologiche dell'attività aziendale. Per ethos l'assemblea generale va autorizzata a commissionare rapporti del genere al consiglio d'amministrazione.

UNI BE suggerisce di sottoporre a un esame approfondito la problematica dei conflitti d'interesse e della responsabilità degli organi societari *in seno a un gruppo*. Propone tra l'altro di prevedere che la società controllante possa, in quanto tale, essere eletta nel consiglio d'amministrazione di un sottogruppo.

Vari interpellati propongono modifiche alla *legge sulla fusione* (LFus¹³; ZG, PPD, aiti, cciati, economiesuisse, KMU-next, Glanzmann), in particolare riguardo alla responsabilità sussidiaria in caso di scissione (art. 47 LFus) e a una regola per il trasferimento di contratti mediante trasferimento di patrimonio (PPD, aiti, cciati, economiesuisse, KMU-next, FSA).

¹³ Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione; LFus; RS 221.301).

Appendice

Partecipanti alla procedura di consultazione

(Le abbreviazioni utilizzate nel rapporto sono elencate in coda allo stesso.)

1. Cantoni

Staatskanzlei des Kantons Zürich (ZH)
Staatskanzlei des Kantons Bern (BE)
Staatskanzlei des Kantons Luzern (LU)
Staatskanzlei des Kantons Uri (UR)
Staatskanzlei des Kantons Schwyz (SZ)
Staatskanzlei des Kantons Obwalden (OW)
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden (NW)
Regierungskanzlei des Kantons Glarus (GL)
Staatskanzlei des Kantons Zug (ZG)
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg (FR)
Staatskanzlei des Kantons Solothurn (SO)
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt (BS)
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft (BL)
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen (SH)
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden (AR)
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden (AI)
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen (SG)
Regierungskanzlei des Kantons Graubünden (GR)
Staatskanzlei des Kantons Aargau (AG)
Staatskanzlei des Kantons Thurgau (TG)
Cancellaria dello Stato del Cantone Ticino (TI)
Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud (VD)
Chancellerie d'Etat du Canton du Valais (VS)
Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel (NE)
Chancellerie d'Etat du Canton de Genève (GE)
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura (JU)

2. Partiti politici rappresentati in seno all'Assemblea federale

Partito cristiano sociale (PCS)

Partito evangelico svizzero (PEV)

Partito liberale-radicale svizzero (PLR)

Partito liberale svizzero (PLS)

Partito popolare democratico svizzero (PPD)

Partito socialista svizzero (PSS)

Unione democratica di centro (UDC)

3. Associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna

Associazione dei Comuni svizzeri (ACS)

Unione delle città svizzere (UCS)

4. Associazioni mantello dell'economia

Federazione delle imprese svizzere (economiesuisse)

Associazione svizzera dei banchieri (SwissBanking)

Unione padronale svizzera (UPS)

Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)

Unione sindacale svizzera (USS)

5. Altre associazioni

Centre patronal

Associazione dei contabili-controller diplomati federali (ACF)

Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA)

Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza (ASIP)

Associazione svizzera dei magistrati (ASM)

Camera Fiduciaria (CaFi)

Fondazione svizzera per uno sviluppo sostenibile (ethos)

Gruppo di imprese del settore agricolo svizzero (fenaco)

Federazione svizzera degli avvocati (FSA)

Federazione Svizzera dei Notai (FSN)
Giuriste svizzera (GS)
Federazione delle *holding* industriali svizzere (industrie-
holding)
Associazione mantello delle fondazioni di utilità pubblica
(ProFonds)
Società svizzera delle Industrie chimiche (SSIC)
Associazione svizzera per la promozione della costruzione
e della proprietà (SWE)
Federazione delle medie e grandi imprese del commercio
al dettaglio svizzero (Swiss Retail Federation)
Associazione delle fondazioni donatrici in Svizzera
(SwissFoundations)
Industria metalmeccanica ed elettrica in Svizzera
(Swissmem)
Swiss Exchange (SWX)
Unione delle Banche Cantonali Svizzere (UBCS)
Unione Svizzera dei Fiduciari (CaFi)
Associazione delle società anonime private (vpag)

6. Università

Università di Berna (UNI BE)
Università di Ginevra (UNI GE)
Università di Lucerna (UNI LU)

7. Altri partecipanti

Associazione artigiani e commercianti del Cantone di Lu-
cerna (KGL)
Associazione di tutela degli azionisti svizzeri (SVSA)
Associazione economica svizzera della tecnica
d'informazione, comunicazione e organizzazione (SWICO)
Associazione Industrie Ticinesi (aiti)
Autorità cantonale di vigilanza sulle fondazioni e gli istituti
di previdenza (AV GE)
Azionisti per un'economia sostenibile (ACTARES)
Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato del
Cantone Ticino (cciati)

Camere di commercio e dell'industria svizzere (CCIS)
Federazione delle imprese romande
(Entreprises Romandes)
Forum PMI, seco
KMU-next.ch
Le Réseau
Ordine degli avvocati del Canton Vaud (OAV)
Raiffeisen Svizzera (già Unione Svizzera delle Banche
Raiffeisen) (Raiffeisen)
Swiss GAAP RPC – Raccomandazioni per la presentazio-
ne dei conti (RPC)
Unione Svizzera degli installatori elettricisti (USIE)

Banca Cantonale di Zugo (BC ZG)
Basilea Pharmaceutica AG, Basel (Basilea)
BZ Bank, Wilen (BZ)
Fondazione SUIISA per la musica (SUIISA)
Industria chimica e farmaceutica di Basilea, Novartis ecc.
(Chimica BS)
Roche Holding AG, Basel (Roche)
Kompetenzzentrum Records Management GmbH, Zollikon
(Records Management)

Bär & Karrer, Zürich (Bär & Karrer)
Behringer Christian (Behringer)
Benz Rolf, Dr., Winterthur (Benz)
Böckli Peter, Prof., Basel (Böckli)
Boemle Max, Dr., Wabern (Boemle)
Bourquin Gérald, Prof., Genève (Bourquin)
Gericke Dieter, Dr., Zürich (Gericke)
Glanzmann Lukas, Dr., Zürich (Glanzmann)
Glauser Pierre-Marie, Prof., Lausanne (Glauser)
Guggenheim, Charles, Dr., Adliswil (Guggenheim)
Hopf Michael, Dr., Basel (Hopf)
Nobel Peter, Prof., Zürich (Nobel)
Stockar Conrad, Bern (Stockar)
Tettamanti Tito, Dr., Lugano (Tettamanti)
von der Crone Hans Caspar Prof., Zürich (Von der Crone)
Werder Michael, Dr., Zürich (Werder)